

Indice parte 8:

Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente le rivitalizzazioni

| | | | | |
|----------|---|------------|---------------------------------------|---|
| 8 | Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente le rivitalizzazioni | 252 | Allegato relativo alla parte 8 | 273 |
| 8.1 | Situazione programmatica iniziale | 252 | A1 | Criteri di delimitazione tra progetti dell'accordo programmatico e progetti singoli 273 |
| 8.1.1 | Basi legali | 252 | A2 | Procedura per progetti singoli 274 |
| 8.1.2 | Situazione attuale | 252 | A3 | Requisiti delle rivitalizzazioni 274 |
| 8.1.3 | Prospettive di sviluppo | 254 | A4 | Liste di controllo 282 |
| 8.1.4 | Interfacce con altri programmi/settori | 254 | A5 | Costi imputabili 288 |
| 8.2 | Politica programmatica | 259 | A6 | Illustrazione dell'estensione della lunghezza e dell'aumento dello spazio riservato alle acque nei progetti per la protezione contro le piene che beneficiano di finanziamenti aggiuntivi secondo la LPAc 290 |
| 8.2.1 | Scheda programmatica | 259 | A7 | Illustrazione dell'attribuzione delle misure ai programmi Rivitalizzazione e Protezione della natura 292 |
| 8.2.2 | Calcolo dei mezzi finanziari | 263 | A8 | Allegato al numero 8.1 dell'accordo programmatico Rivitalizzazione delle acque: promemoria LPN/LCP 293 |
| 8.2.3 | Obiettivi programmatici | 264 | | |

8 Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente le rivitalizzazioni

8.1 Situazione programmatica iniziale

8.1.1 Basi legali

| | | |
|--|---|--|
| Art. 4 lett. m, 38a e 62b LPaC; art. 41d, 54a, 54b e 58 – 61b OPaC | Le basi legali del programma Rivitalizzazioni sono costituite dagli articoli 4 lettera m, 38a e 62b della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPaC, RS 814.20). I due articoli si concretizzano rispettivamente nell'articolo 41d dell'ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPaC, RS 814.201) e negli articoli 54a, 54b e 58 – 61b OPaC. | Basi legali |
| Art. 4 lett. m LPaC | Il programma sostiene le misure di rivitalizzazione secondo la definizione dell'articolo 4 lettera m LPaC. L'articolo 37 capoverso 2 LPaC descrive i requisiti applicabili alle rivitalizzazioni. Secondo l'articolo 62b capoverso 4 LPaC non vengono versati contributi per lo smantellamento di impianti che il detentore è tenuto a effettuare. Come spiegato nell'articolo 54b capoverso 6 OPaC, il programma Rivitalizzazioni non sostiene le misure che risultano necessarie in applicazione dell'articolo 4 della legge federale del 21 giugno 1991 sulla sistemazione dei corsi d'acqua (LSCA, RS 721.100). | Requisiti per l'assegnazione di sussidi |
| LPaC, LSCA, LSu, LPT, LPN, LFo, LFSP, LAgr | Oltre che la LPaC, ad essere rilevanti in materia di rivitalizzazioni sono la LSCA, la legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu, RS 616.1), la legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT, RS 700), la legge del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN, RS 451), la legge forestale del 4 ottobre 1991 (LFo, RS 921) e la legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP, RS 923.0). Inoltre, l'articolo 87 capoverso 1 lettera e della legge sull'agricoltura (LAgr, RS 910.1) prevede aiuti finanziari (contributi e crediti di investimento) per promuovere il ripristino dello stato naturale dei piccoli corsi d'acqua. | Altre leggi rilevanti |

8.1.2 Situazione attuale

Dall'inizio del 2011 i Cantoni provvedono alla rivitalizzazione delle acque, la pianificano e ne stabiliscono uno scadenziario (art. 38a LPaC). Questa norma ha introdotto un compito che interessa più generazioni e ha gettato le basi

*Rivitalizzazioni –
terzo periodo
programmatico*

per il programma Rivitalizzazioni per il periodo 2012 – 2015. Il modello di sovvenzionamento ha dato sostanzialmente buoni risultati nel primo periodo programmatico e viene costantemente sviluppato in base alle esperienze maturate.

Con la pianificazione strategica delle rivitalizzazioni dei corsi d'acqua conclusa il 31 dicembre 2014, la pianificazione strategica delle rivitalizzazioni delle acque stagnanti di cui all'articolo 41d capoverso 2 OPAC costituisce ora un elemento importante del periodo programmatico 2020 – 2024. Come base per i lavori di pianificazione sono stati elaborati i due moduli «Écomorphologie des rives lacustres – Méthodes d'analyse et d'appréciation des lacs en Suisse» (UFAM 2016, disponibile in francese e tedesco) e «Revitalisierung Seeufer – Strategische Planung» (Rivitalizzazione delle rive lacustri – Pianificazione strategica) nell'ambito dell'aiuto all'esecuzione «Rinaturazione delle acque» (UFAM 2018). I Cantoni devono sottoporre la propria pianificazione strategica delle rivitalizzazioni delle acque stagnanti all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) entro fine 2021 e adottarla entro il 31 dicembre 2022. Dal periodo programmatico 2025 – 2028 i sussidi per le rivitalizzazioni delle acque stagnanti dipenderanno dall'utilità per la natura e il paesaggio in rapporto agli oneri presumibili secondo la pianificazione strategica cantonale e verranno concessi solo se i rispettivi Cantoni avranno allestito una pianificazione delle rivitalizzazioni conforme ai requisiti dell'articolo 41d OPAC (art. 54b cpv. 5 OPAC in combinato disposto con il cpv. 4 della disposizione transitoria concernente la modifica dell'OPAC del 4 maggio 2011).

I sussidi sono accordati sotto forma di indennità (art. 62b cpv. 1 LPAC). Sono finanziate la pianificazione delle rivitalizzazioni (intesa come pianificazione generale e a lungo termine, ossia a livello strategico, che riguarda l'intero territorio cantonale), il rilevamento dell'ecomorfologia delle acque stagnanti e dei corsi d'acqua, la quota di rivitalizzazione nella pianificazione di un bacino imbrifero e nello studio sul tipo e sulla portata delle misure di risanamento del bilancio in materiale solido di fondo (secondo l'art. 83a LPAC), l'esecuzione di misure di rivitalizzazione e il controllo dell'efficacia. Secondo il capoverso 3 delle disposizioni transitorie della modifica dell'OPAC del 4 maggio 2011, l'ammontare delle indennità per le rivitalizzazioni realizzate prima del 31 dicembre 2024 può essere stabilito in funzione dell'entità delle misure, ossia dei costi effettivi che danno diritto a contributi. Generalmente le indennità sono accordate nel quadro di accordi programmatici (AP); le indennità per progetti particolarmente onerosi possono essere accordate singolarmente mediante decisione (art. 62b cpv. 2 LPAC). L'attribuzione a progetti singoli è disciplinata in modo flessibile, in analogia con il programma Opere di protezione e documentazione sui pericoli (art. 54b cpv. 3 OPAC; cfr. all. A1 tab. 46).

Indennità per il rilevamento dell'ecomorfologia, le pianificazioni e l'attuazione di progetti

Se le prestazioni previste sono fornite dai Comuni o da altre istituzioni di diritto pubblico, come ad esempio consorzi per le opere idrauliche, il Cantone rimborsa a questi destinatari finali dei sussidi almeno la quota di spese cor-

rispondente al rapporto tra i contributi accordati dalla Confederazione e le spese globali (art. 20a cpv. 3 LSu).

8.1.3 Prospettive di sviluppo

Secondo l'articolo 54b OPAC le indennità sono stabilite globalmente, ossia sotto forma di importo forfettario per unità di prestazione, in funzione della lunghezza del tratto che viene rivitalizzato, della larghezza del fondo dell'alveo, della larghezza dello spazio riservato alle acque, dei benefici della rivitalizzazione per la natura e il paesaggio rispetto ai costi prevedibili, dei benefici per le attività di svago e della qualità delle misure. Poiché la base di dati per il calcolo delle indennità forfettarie è ancora in fase di allestimento, non si è finora potuto verificare e implementare la procedura corrispondente. Pertanto, anche nel periodo programmatico 2020 – 2024 le indennità saranno definite in base all'entità delle misure (disposizioni transitorie della modifica dell'OPAC del 4 maggio 2011). Una transizione ai contributi forfettari verrà sottoposta a verifica a partire dal 2025.

8.1.4 Interfacce con altri programmi/settori

Le interfacce riguardano compiti con basi legali diverse ma la cui attuazione avviene sulla stessa superficie. In questi casi occorre stabilire il programma con cui si provvede all'elaborazione e al finanziamento delle misure. Vanno sfruttate le sinergie laddove possibile e opportuno. Se su una superficie si sovrappongono gli obiettivi di diversi programmi, si deve evitare che la stessa prestazione venga finanziata due volte. A questo proposito riveste una particolare importanza l'articolo 12 LSu (Prestazioni multiple).

Interfacce e sinergie secondo la LPAC possono verificarsi sia con altri AP nel settore ambientale sia con indennità e aiuti finanziari secondo la LPAC, la LFSP, la legge del 30 settembre 2016 sull'energia (LEne, RS 730.0) e la legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr, RS 910.1). Le interfacce e sinergie sono descritte qui di seguito.

Interfaccia con il programma Opere di protezione e documentazione sui pericoli, articolo 6 LSCA

I progetti di rivitalizzazione devono adempiere fundamentalmente gli stessi requisiti ecologici dei progetti di protezione contro le piene (l'art. 37 cpv. 2 LPAC e l'art. 4 cpv. 2 LSCA sono identici), che sono precisati nel modulo «Exigences écologiques concernant les projets d'aménagement de cours d'eau» dell'aiuto all'esecuzione «Rinaturazione delle acque» (UFAM 2019)⁵². Viene tuttavia fatta una distinzione tra progetti di protezione contro le piene secondo la LSCA, il cui obiettivo principale è la sicurezza contro le piene, e progetti di rivitalizzazione secondo la LPAC, il cui obiettivo principale è la valorizzazione ecologica.

Interfaccia con il programma Opere di protezione e documentazione sui pericoli, LSCA


⁵² Tutti i moduli e altri documenti sono consultabili al link: <https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/acque/info-specialisti/misure-per-la-protezione-delle-acque/rinaturazione-delle-acque/aiuto-all-esecuzione--rinaturazione-delle-acque-.html>

Sotto il profilo del finanziamento, i progetti di sistemazione dei corsi d'acqua sono classificati principalmente in base all'entità delle mancanze esistenti (Fig. 5). Se vi è un deficit ecologico ma non un deficit di sicurezza con necessità di intervento, il progetto è orientato alla rivitalizzazione; se invece sussiste un deficit di sicurezza con necessità di intervento ma non un deficit ecologico, il progetto interessa la protezione contro le piene. Nel caso in cui i deficit interessino entrambi i settori (ecologia e sicurezza), il progetto riguarda in primo luogo la protezione contro le piene e può ottenere un finanziamento aggiuntivo secondo la LPAc, a condizione che permetta di ampliare lo spazio riservato alle acque o il perimetro del progetto («estensione della lunghezza»). Nell'estensione della lunghezza non devono esserci deficit di sicurezza con necessità d'intervento e possono essere attuate solo misure di rivitalizzazione. Per spiegazioni più approfondite si rinvia alla descrizione dell'obiettivo 3 del programma (cfr. n. 8.2.3).

Per i progetti singoli di protezione contro le piene che beneficiano di un finanziamento aggiuntivo per le rivitalizzazioni, l'UFAM disciplina le quote di finanziamento nella decisione di sussidio. I progetti cofinanziati nell'ambito degli AP vanno presi in considerazione con il rispettivo ammontare del sussidio in entrambi i programmi Opere di protezione e documentazione sui pericoli e Rivitalizzazioni. Non si può concedere l'aumento per la rivitalizzazione a un progetto singolo di protezione contro le piene prendendo come riferimento l'AP Rivitalizzazioni, così come non si può concedere l'aumento a un progetto di protezione contro le piene appartenente all'offerta di base come se si trattasse di un progetto singolo di rivitalizzazione.

Fig. 5

Classificazione dei progetti di sistemazione delle acque per il finanziamento nelle categorie dei progetti di protezione contro le piene secondo la LSCA e dei progetti di rivitalizzazione secondo la LPAc



* Possibilità di finanziamento aggiuntivo secondo la LPAc di progetti di protezione contro le piene secondo la LSCA che vanno oltre i requisiti minimi di gestione in armonia con la natura di cui all'articolo 4 capoverso 2 LSCA (cfr. il testo riportato sopra)

Interfaccia con il programma Protezione della natura, articolo 18 segg.**LPN**

L'interfaccia riguarda principalmente le diverse misure di valorizzazione degli habitat golenali pregiati – quali i boschi golenali, le zone paludose o i siti di riproduzione degli anfibi – e delle rive lacustri.

*Interfaccia con il programma
«Protezione della natura», LPN*

La cura e la manutenzione dei biotopi rientrano nel programma Protezione della natura secondo l'articolo 18 segg. LPN. Di regola, si finanziano secondo la LPAc interventi edilizi unici per le acque esistenti arginate.

La realizzazione di piccole acque stagnanti (pozze, stagni) è possibile nel quadro di progetti di rivitalizzazione (compreso il dragaggio di piccole acque stagnanti che si stanno interrando, fig. 9) oppure, indipendentemente dalle rivitalizzazioni, quando la realizzazione avviene nello spazio riservato a tratti di corsi d'acqua per i quali nel prossimo futuro una rivitalizzazione più incisiva non sarà possibile. In ogni caso valgono le seguenti condizioni:

- le acque interessate non possono più formarsi in modo naturale a causa del ridotto dinamismo del corso d'acqua principale;
- con la loro posizione e la loro struttura tengono conto delle caratteristiche e della storia del paesaggio interessato e sono preziosi per l'interconnessione nel contesto regionale delle specie bersaglio prioritarie a livello nazionale (prima priorità 1 – 2, seconda priorità 3 – 4; pubblicazione «Liste der National Prioritären Arten und Lebensräume. In der Schweiz zu fördernde prioritäre Arten und Lebensräume.» [Lista delle specie e degli habitat prioritari a livello nazionale. Specie e habitat prioritari da promuovere in Svizzera], UFAM, Pratica ambientale, Berna.).

La realizzazione di piccole acque stagnanti o il dragaggio di piccole acque stagnanti che si stanno interrando sono finanziati nell'ambito del programma Rivitalizzazioni soltanto se soddisfano i criteri summenzionati. In caso contrario occorre verificare l'eventualità di un finanziamento nell'ambito della LPN. Esempi utili per illustrare l'attribuzione delle misure relative ai due programmi sono elencati nell'allegato A7.

I progetti di rivitalizzazione che interessano le rive lacustri e che danno diritto a sussidi mirano a ripristinare le funzioni naturali di una riva arginata o corretta con interventi edili. Comportano un miglioramento ecomorfologico nella zona di transizione tra ambiente acquatico e terrestre e contribuiscono a migliorare l'interconnessione tra questi due ambienti. Anche i riporti di ghiaia da isole alla foce di corsi d'acqua in zone di acque basse sono considerati progetti di rivitalizzazione se i processi naturali sono compromessi in misura tale da non potersi più formare in modo naturale. Le misure di valorizzazione isolate (ad es. protezione di canneti) che non comportano di per sé una valorizzazione morfologica nella zona di transizione tra ambiente acquatico e terrestre non sono sovvenzionate nell'ambito della LPAc, ma possono esserlo in

combinazione con altre misure che soddisfano i criteri summenzionati. Occorre verificare caso per caso se si tratta di un progetto di rivitalizzazione secondo la LPac oppure di un progetto di valorizzazione secondo la LPN.

Le rivitalizzazioni sono un elemento importante nel quadro della Strategia Biodiversità Svizzera (SBS) e del relativo piano d'azione e costituiscono uno dei principali pilastri dell'attuazione per il settore delle acque. Il programma Rivitalizzazioni fornisce inoltre un importante contributo ai mandati di valorizzazione definiti nelle ordinanze per la protezione dei biotopi di importanza nazionale (biotopi rilevanti per le acque, in particolare le zone golenali e i siti di riproduzione degli anfibi).

Interfaccia con le misure per il risanamento delle ripercussioni dello sfruttamento delle risorse idriche nei settori «deflussi discontinui» e «materiale solido di fondo» secondo la LPac nonché con le misure di cui all'articolo 10 LFSP, finanziate secondo l'articolo 34 LEne

Sono finanziate secondo l'articolo 34 LEne le misure d'esercizio richieste dal detentore di una centrale idroelettrica e le misure di natura edile utili a prevenire o a eliminare le ripercussioni dei deflussi discontinui negli impianti idroelettrici (art. 39a LPac), le misure di natura edile e le misure d'esercizio per gli impianti idroelettrici che pregiudicano il bilancio in materiale solido di fondo (art. 43a LPac) nonché le misure per le centrali idroelettriche secondo l'articolo 10 LFSP (in particolare le misure riguardanti i dispositivi per la risalita e la discesa dei pesci).

Interfaccia con le misure per il risanamento delle ripercussioni dello sfruttamento delle risorse idriche, LPac, LFSP, LEne

Le misure di risanamento che non riguardano impianti idroelettrici non possono essere finanziate in base all'articolo 34 LEne. Le misure edilizie uniche quali le ristrutturazioni o gli smantellamenti sono considerate rivitalizzazioni se consentono di ripristinare le funzioni naturali di un corso d'acqua deteriorato dall'impianto. Possono essere concessi contributi solo se nessun detentore ha l'obbligo di ripristino (art. 62b cpv. 4 LPac) e se l'impianto provoca un grave pregiudizio. Per le misure volte a risanare il bilancio in materiale solido di fondo nelle camere di ritenuta e nelle opere di sistemazione di corsi d'acqua non riferite a centrali idroelettriche viene utilizzato qui di seguito il termine «misure concernenti il materiale solido di fondo», mentre per le misure volte a ripristinare la libera migrazione dei pesci viene utilizzato il termine «misure di interconnessione». Il ripristino della libera circolazione dei pesci è considerato prioritario. Sono tuttavia possibili misure di interconnessione isolate nel caso in cui non si possa attuare una rivitalizzazione più incisiva.

Se vengono effettuati smantellamenti o ristrutturazioni nell'ambito di un progetto di protezione contro le piene (cfr. requisiti all. A3-3.2), un eventuale finanziamento avviene nell'ambito di tale progetto. Non possono invece essere sovvenzionate le misure di esercizio a impianti non idroelettrici e le misure di estrazione di ghiaia a fini commerciali.

Nel quadro del risanamento del bilancio in materiale solido di fondo secondo l'articolo 83a LPAc occorre effettuare uno studio sul tipo e sulla portata delle misure nel bacino imbrifero. La parte di questo studio che interessa gli impianti non idroelettrici non può essere finanziata secondo l'articolo 34 Lene, ma può esserlo stanziando fondi destinati alla rivitalizzazione (basi della rivitalizzazione).

Interfaccia con gli aiuti finanziari destinati alla promozione del ripristino dello stato naturale dei piccoli corsi d'acqua secondo l'articolo 87 capoverso 1 lettera e LAgr

Il ripristino dell'alveo a cielo aperto e la rivitalizzazione dei piccoli corsi d'acqua possono essere finanziati come misure di efflusso adottate nell'ambito di progetti per il miglioramento strutturale in campo agricolo. Gli interventi di miglioramento strutturale rientrano in progetti di Comuni, società cooperative e committenti privati, autorizzati e sostenuti a livello cantonale. Su richiesta dei Cantoni possono essere concessi aiuti finanziari federali sotto forma di contributi e crediti di investimento. La legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura contiene un articolo specifico sulla promozione del ripristino dello stato naturale dei piccoli corsi d'acqua nell'ambito dei miglioramenti strutturali. Questi interventi di promozione sono definiti nell'articolo 14 OMSt come misure di bonifica fondiaria (ossia come «migliorie») e sono messi in relazione con altri provvedimenti di bonifica fondiaria. Inoltre, secondo l'articolo 15 capoverso 1 lettera d OMSt possono essere finanziati anche i costi per l'acquisto di terreni. Le condizioni del finanziamento sono descritte in modo dettagliato nelle istruzioni e nelle spiegazioni relative all'OMSt (ad es. la portata media fino a circa 100 l/s). Se un ripristino dell'alveo a cielo aperto e/o una rivitalizzazione di un piccolo corso d'acqua sono necessari come misure ecologiche sostitutive nell'ambito di miglorie, il loro finanziamento non avviene in virtù della LPAc. Per le misure che vanno al di là di quelle sopra indicate i Cantoni possono decidere di far rientrare un progetto tra gli interventi di promozione previsti dalla LAgr o dalla LPAc; eventualmente, la decisione può essere adottata in accordo con la Confederazione nell'ambito dei negoziati sugli AP.

Interfaccia con gli aiuti finanziari destinati alla promozione del ripristino dello stato naturale dei piccoli corsi d'acqua; LAgr

8.2 Politica programmatica

8.2.1 Scheda programmatica

| Scheda programmatica Rivitalizzazioni secondo gli art. 4 lett. m, 38a e 62b LPac | |
|--|--|
| Obiettivo legale | Ripristino, con misure di natura edile, delle funzioni naturali di acque superficiali arginate, corrette, coperte o messe in galleria (art. 4 lett. m, art. 38a LPac) |
| Effetto perseguito | Acque seminaturali in grado di autoregolarsi e con capacità di resilienza; acque provviste di spazio sufficiente, di dinamica specifica propria e di organismi tipici del luogo appartenenti a popolazioni interconnesse che possono riprodursi. Promozione della biodiversità nelle acque e lungo le loro sponde, specialmente per quanto riguarda le specie bersaglio tipiche. Promozione delle acque come elemento fondamentale per lo sviluppo della rete di habitat acquatici, anfibi e terrestri e come elemento naturalistico e tipico del paesaggio naturale e rurale. |
| Priorità e strumenti UFAM | I mezzi finanziari disponibili sono ripartiti in funzione della priorità in termini di efficacia tenendo conto <ul style="list-style-type: none"> • dell'ampiezza dello spazio riservato alle acque, dell'estensione del perimetro del progetto o della promozione del ripristino dell'alveo a cielo aperto di piccoli corsi d'acqua e • dei benefici di un progetto per la natura e il paesaggio o della sua importanza per la promozione delle attività ricreative di prossimità. |

| ID | Obiettivi programmatici (obiettivi in materia di prestazioni) | Indicatori di prestazione (IP) | Indicatori di qualità (IQ) | Contributo della Confederazione |
|------|---|--|---|---|
| 08-1 | <p>OP 1: Basi della rivitalizzazione</p> <p>Rilevamento dell'ecomorfologia dei corsi d'acqua</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rilevamento dell'ecomorfologia delle acque stagnanti • Pianificazione strategica delle rivitalizzazioni delle acque stagnanti • Quota di rivitalizzazione nelle pianificazioni di bacini imbriferi e negli studi sul tipo e sulla portata delle misure nel quadro del risanamento del bilancio in materiale solido di fondo <p>Controllo standard dell'efficacia</p> <p>Controllo approfondito dell'efficacia</p> | <p>IP 1.1: Rilevamento e rappresentazione cartografica dello stato ecomorfologico (lunghezza dei corsi d'acqua in km)</p> <p>IP 1.2: Pianificazioni/rilevamenti effettuati (CHF)</p> <p>IP 1.3: Controllo standard eseguito</p> <p>IP 1.4: Controllo approfondito realizzato</p> | <p>Requisiti qualitativi/tecnici del rilevamento dell'ecomorfologia (all. A3-1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Requisiti qualitativi/tecnici del rilevamento dell'ecomorfologia (all. A3-1) • Requisiti qualitativi/tecnici della pianificazione strategica delle rivitalizzazioni (all. A3-1) • Procedura di pianificazione dei bacini imbriferi e di studio sul tipo e sulla portata della misura nel quadro del risanamento del bilancio in materiale solido di fondo secondo l'art. 83a LPac (all. A3-1) <p>Requisiti qualitativi/tecnici dell'esecuzione dei controlli dell'efficacia (all. A3-1)</p> <p>Requisiti qualitativi/tecnici dell'esecuzione dei controlli dell'efficacia (all. A3-1)</p> | <p>Contributo globale (prezzo standard/unità) 140 CHF/km per i rilevamenti dell'ecomorfologia e la sua rappresentazione cartografica</p> <p>60% dei costi imputabili in base al budget verificato</p> <p>60% dei costi imputabili in base al budget verificato</p> <p>80% dei costi imputabili in base al budget verificato</p> |

| ID | Obiettivi programmatici (obiettivi in materia di prestazioni) | Indicatori di prestazione (IP) | Indicatori di qualità (IQ) | Contributo della Confederazione |
|------|--|--|--|---|
| 08-2 | <p>OP 2: Progetti di rivitalizzazione</p> <p>Progetti finanziati con sussidi di base per corsi d'acqua e acque stagnanti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aumento dello spazio riservato alle acque • Ripristino dell'alveo a cielo aperto di piccoli corsi d'acqua | <p>IP 2.1: Somma dei provvedimenti realizzati</p> <p>IP 2.2.a.: Somma dei provvedimenti realizzati</p> <p>IP 2.2.b.: Somma dei provvedimenti realizzati</p> <p>IP 2.2.c.: Somma dei provvedimenti realizzati</p> <p>IP 2.3.a.: Somma dei provvedimenti realizzati</p> | <p>Requisiti del progetto per la rivitalizzazione, il ripristino dell'alveo a cielo aperto e per l'eliminazione degli ostacoli allo scorrimento (all. 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aumento dello spazio riservato alle acque (cfr. n. 8.2.3, OP 2) all'80% del perimetro del progetto • Apertura di piccoli corsi d'acqua intubati o di sorgenti captate riservando uno spazio adeguato alle acque. <p>Aumento dello spazio riservato alle acque (cfr. n. 8.2.3, OP 2) al 60% del perimetro del progetto</p> <p>Lo spazio riservato alle acque nel perimetro del progetto corrisponde allo spazio per la formazione di meandri secondo le linee guida per la gestione dei corsi d'acqua (UFAFP 2003)⁵³.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Progetti o singole misure di interconnessione di grande utilità per la natura e il paesaggio in rapporto agli oneri presumibili secondo la pianificazione strategica delle rivitalizzazioni • Rivitalizzazioni delle rive delle acque stagnanti • Singole misure concernenti il materiale solido di fondo • Creazione di piccoli corsi d'acqua (secondo n. 8.1.4, interfaccia con il programma Protezione della natura) | <p>Contributo globale 35 – 80% dei costi imputabili (all. A5). I vari supplementi sono cumulativi fino al raggiungimento dell'aliquota di sovvenzionamento massima dell'80%.</p> <p>35%</p> <p>+ 25%</p> <p>+ 10%</p> <p>+ 15%</p> <p>+ 20%</p> |

53 Se non è superiore al maggior spazio riservato alle acque, lo spazio per la formazione di meandri secondo le linee guida per la gestione dei corsi d'acqua non dà diritto ad alcun aumento.

| ID | Obiettivi programmatici (obiettivi in materia di prestazioni) | Indicatori di prestazione (IP) | Indicatori di qualità (IQ) | Contributo della Confederazione | |
|---|--|---|--|--|---|
| | | IP 2.3.b.: Somma dei provvedimenti realizzati | <ul style="list-style-type: none"> Progetti o singole misure di interconnessione di media utilità per la natura e il paesaggio in rapporto agli oneri presumibili secondo la pianificazione strategica cantonale delle rivitalizzazioni E/OPPURE importanti per la promozione delle attività ricreative di prossimità (in particolare nelle zone di insediamento, al massimo il 10% del numero complessivo di progetti di un Cantone, comprese le acque stagnanti) | + 10% | |
| 08-3 | OP 3: Progetti per la protezione contro le piene con maggiore spazio riservato alle acque o estensione della lunghezza ⁵⁴ | <p>IP 3.1.a.: Somma dei provvedimenti realizzati</p> <p>IP 3.1.b.: Somma dei provvedimenti realizzati</p> <p>IP 3.2.a.: Somma dei provvedimenti realizzati</p> <p>IP 3.2.b.: Somma dei provvedimenti realizzati</p> | <p>Aumento dello spazio riservato alle acque (cfr. n. 8.2.3, OP 2) all'80% del perimetro del progetto</p> <p>Aumento dello spazio riservato alle acque (cfr. n. 8.2.3, OP 2) al 60% del perimetro del progetto</p> <p>Aumento dello spazio riservato alle acque o estensione della lunghezza di grande utilità per la natura e il paesaggio in rapporto agli oneri presumibili secondo la pianificazione strategica delle rivitalizzazioni</p> <p>Aumento dello spazio riservato alle acque o estensione della lunghezza di media utilità per la natura e il paesaggio in rapporto agli oneri presumibili secondo la pianificazione strategica cantonale delle rivitalizzazioni E/OPPURE</p> <p>importanti per la promozione delle attività ricreative di prossimità (in particolare nelle zone di insediamento, al massimo il 10% del numero complessivo di progetti di un Cantone)</p> | + 25% | aggiuntivo rispetto al sussidio di base secondo la LSCA aliquota di sovvenzionamento massima dell'80% (secondo LSCA e LPAC) |
| | | | + 10% | | |
| | | | + 20% | | |
| | | | +10% | | |
| I progetti singoli non fanno parte degli AP; vengono, come finora, deliberati singolarmente in conformità ai finanziamenti appositamente stanziati. | | | | | |
| 08-4 | OP 4: Progetti singoli PS rivitalizzazioni per corsi d'acqua e acque stagnanti | IP: in analogia ai progetti AP: Somma dei provvedimenti realizzati | Requisiti del progetto (all. A3) | 35 – 80% dei costi imputabili (all. A5) (livelli di sovvenzione analoghi all'AP) | |

⁵⁴ Estensione della lunghezza e aumento dello spazio riservato alle acque non sono cumulabili. Se l'esecuzione di un progetto con estensione della lunghezza comporta l'aumento dello spazio riservato alle acque, il finanziamento avviene in base ai criteri applicabili all'aumento dello spazio riservato alle acque.

| ID | Obiettivi programmatici (obiettivi in materia di prestazioni) | Indicatori di qualità (IQ) | Contributo della Confederazione | Contributo della Confederazione | |
|------|--|---|--|--|--|
| 08-5 | OP 5: Progetti per la protezione contro le piene con aumento dello spazio riservato alle acque o estensione della lunghezza | IP: in analogia ai progetti AP: Somma dei provvedimenti realizzati | <p>Aumento dello spazio riservato alle acque (cfr. n. 8.2.3, OP 2) all'80% del perimetro del progetto</p> <p>Aumento dello spazio riservato alle acque (cfr. n. 8.2.3, OP 2) al 60% del perimetro del progetto</p> <p>Aumento dello spazio riservato alle acque o estensione della lunghezza di grande utilità per la natura e il paesaggio in rapporto agli oneri presumibili secondo la pianificazione strategica delle rivitalizzazioni</p> <p>Aumento dello spazio riservato alle acque o estensione della lunghezza</p> <p>• di media utilità per la natura e il paesaggio in rapporto agli oneri presumibili secondo la pianificazione strategica cantonale delle rivitalizzazioni</p> <p>E/OPPURE</p> <p>• importante per la promozione delle attività ricreative di prossimità (in particolare nelle zone di insediamento, al massimo il 10% del numero complessivo di progetti di un Cantone)</p> | <p>+ 25 %</p> <p>+ 10 %</p> <p>+ 20 %</p> <p>+10 %</p> | <p>aggiuntivo rispetto al sussidio di base</p> <p>+ prestazioni supplementari secondo la LSCA</p> <p>aliquota di sovvenzionamento massima dell'80% (secondo LSCA e LPAC)</p> |

Il contributo federale per un progetto può variare tra il 35 e l'80 per cento dei costi imputabili. Qualora sia consentito, i diversi supplementi sono cumulabili fino a raggiungere l'aliquota massima di sovvenzionamento dell'80 per cento. L'impiego modulare delle aliquote di sovvenzionamento secondo la scheda programmatica implica ad esempio che:

Esempi di calcolo

- un progetto di rivitalizzazione per corsi d'acqua con maggiore spazio riservato alle acque in una zona di grande utilità per la natura e il paesaggio in rapporto agli oneri presumibili secondo la pianificazione strategica cantonale di cui all'articolo 41d LPAC viene sostenuto per il 35 per cento con sussidi di base cui si aggiungono un 25 per cento destinato all'aumento dello spazio riservato alle acque e un 20 per cento per la grande utilità;
- un progetto concernente un corso d'acqua per l'interconnessione tramite l'eliminazione di un ostacolo alla migrazione (non finanziato dal titolare di un impianto o dalla società nazionale di rete secondo l'art. 15a^{bis} LEne) in una zona di media utilità per la natura e il paesaggio in rapporto agli oneri presumibili secondo la pianificazione strategica cantonale di cui all'articolo 41d OPAC viene sostenuto per il 35 per cento con sussidi di base più il 10 per cento per la media utilità;

- un progetto concernente uno specchio d'acqua può, in linea di massima, essere finanziato nella misura del 55–65 per cento (35 % di sussidio di base, 20 % di rivitalizzazione delle rive delle acque stagnanti e, se del caso, 10 % di aumento per le attività ricreative di prossimità). Per quanto riguarda la possibilità di aumentare lo spazio riservato alle acque si veda OP 2 Aumento dello spazio riservato alle acque (senza grandi corsi d'acqua) e ripristino dell'alveo a cielo aperto di piccoli corsi d'acqua.

8.2.2 Calcolo dei mezzi finanziari

Le prescrizioni concernenti l'attribuzione dei finanziamenti ai Cantoni si basano su criteri obiettivi e orientati alla necessità d'intervento, che collocano il Cantone in un contesto svizzero (quota della rete idrografica di un Cantone ponderata grazie alla numerazione dei segmenti di corsi d'acqua, FLOZ, secondo la classificazione di Strahler e quota della rete idrografica in cattive condizioni ecomorfologiche). Nell'attribuzione definitiva dei fondi possono essere prese in considerazione anche le richieste plausibilizzate dei Cantoni.

Criteri dell'attribuzione di finanziamenti

Per l'attribuzione dei finanziamenti si applicano inoltre i seguenti principi:

- **flessibilità nell'impiego dei finanziamenti:** la Confederazione non prescrive nessun rapporto fisso tra progetti dell'AP e progetti singoli. Questo rapporto viene stabilito nel quadro dei negoziati sull'accordo tenendo conto dei mezzi disponibili e del fabbisogno plausibile. Il disciplinamento della delimitazione tra i progetti che fanno parte dell'AP e i progetti singoli è flessibile (art. 54b cpv. 3 OPAC; all. A1, tab. 46). Lo scopo è di dare ai Cantoni un margine di manovra sufficiente e di contenere il numero dei progetti singoli. Conformemente al principio di sussidiarietà, devono essere valutati separatamente dalla Confederazione e trattati mediante singola decisione solo i progetti che presentano effettivamente un interesse sovraordinato o che non vanno inseriti nell'AP per altri motivi importanti e quindi possono essere sottoposti alla responsabilità operativa del Cantone. La delimitazione tra i progetti dell'AP e i progetti singoli ha un ruolo importante nei negoziati sull'AP tra la Confederazione e il Cantone;
- **pianificazione continua:** secondo esperienza la pianificazione e l'elaborazione del preventivo dei lavori per l'anno successivo sono abbastanza precise. Più l'orizzonte temporale è lungo, più la pianificazione è imprecisa. Spesso entrano in gioco anche fattori il cui influsso è difficilmente controllabile: ad esempio i ricorsi inoltrati nell'ambito delle procedure di autorizzazione possono comportare forti ritardi. Per questo motivo è importante che all'interno di un programma pluriennale siano possibili adeguamenti. Il programma pluriennale, inoltre, dev'essere il più possibile vincolante. Per trasferimenti di mezzi finanziari dall'AP a progetti singoli e viceversa occorre un adeguamento motivato dell'accordo;

Ripartizione dei progetti: accordo programmatico – progetto singolo

-
- **adempimento alternativo:** per quanto riguarda l'adempimento alternativo si applicano le considerazioni esposte alla pagina 38 della Parte I del Manuale, numero 1.3.11 (Politica di sovvenzionamento fondata su programmi: basi e procedure);

Adempimento
alternativo
 - **aliquota media di sovvenzionamento:** nell'allestimento dei programmi da loro proposti, i Cantoni devono far sì che l'aliquota media di sovvenzionamento non superi per tutti i progetti il 65 per cento dei costi imputabili (rapporto del 12 agosto 2008 della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati concernente l'iniziativa parlamentare «Protezione e utilizzo dei corsi d'acqua»).

Aliquota media di
sovvenzionamento

8.2.3 Obiettivi programmatici

OP 1 Basi della rivitalizzazione

La pianificazione strategica delle rivitalizzazioni dei corsi d'acqua approvata dai Cantoni alla fine del 2014 (art. 41d cpv. 3 OPAC) deve essere aggiornata solo dopo 12 anni (art. 41d cpv. 4 OPAC) e, pertanto, non è oggetto degli obiettivi programmatici per il periodo 2020–2024. Il rilevamento dell'ecomorfologia dei corsi d'acqua continua tuttavia a essere finanziato, sia per i primi rilevamenti che per quelli successivi eventualmente necessari, con 140 franchi per km di lunghezza dei corsi d'acqua cartografati. L'elaborazione di un piano per l'aggiornamento su scala nazionale e l'ottimizzazione del metodo di rilevamento dell'ecomorfologia sono previste in un secondo tempo.

Indennizzo per i
dati di base delle
rivitalizzazioni

Il rilevamento dell'ecomorfologia delle rive di acque stagnanti secondo il modulo «Écomorphologie des rives lacustres – Méthodes d'analyse et d'appréciation des lacs en Suisse» (UFAM 2016, disponibile in francese e tedesco) e la pianificazione strategica delle acque stagnanti (modulo «Revitalisierung Seeufer – Strategische Planung») (Rivitalizzazione delle rive lacustri – Pianificazione strategica) dell'aiuto all'esecuzione «Rinaturazione delle acque», UFAM 2018) sono finanziati in misura del 60 per cento del budget verificato.

Inoltre le pianificazioni delle rivitalizzazioni a livello di bacino imbrifero (cfr. modulo «Revitalisation des cours d'eau – Planification stratégique» (disponibile in francese e tedesco) dell'aiuto all'esecuzione «Rinaturazione delle acque», UFAM 2012) nonché gli studi sul tipo e sulla portata delle misure di risanamento del bilancio in materiale solido di fondo secondo l'articolo 83a LPAC sono sostenuti in misura del 60 per cento del budget verificato. Solo la parte dei lavori di pianificazione all'interno di una pianificazione integrale a livello di bacino imbrifero o di uno studio sul tipo e sulla portata delle misure può essere sovvenzionata nell'ambito del programma Rivitalizzazioni.

Dal periodo programmatico 2020–2024 l'accento sarà posto sull'esecuzione dei controlli dei risultati, utili per l'attuazione efficiente di future rivitalizzazioni. Il concetto di controllo dei risultati comprende due funzioni: il controllo

dell'attuazione e il controllo dell'efficacia. Il controllo dell'attuazione serve a verificare se i compiti e i progetti contemplati nel piano delle misure sono stati attuati e realizzati, mentre il controllo dell'efficacia serve a verificare che le misure attuate producono l'effetto desiderato per quel che riguarda la dinamica e le biocenosi, ossia hanno permesso di concretizzare i miglioramenti previsti. Il controllo dell'efficacia ha l'obiettivo di acquisire conoscenze in vista della realizzazione di futuri progetti ma anche oltre il singolo progetto specifico (ad es. effetti sul bacino imbrifero). In linea di principio, il mancato raggiungimento degli obiettivi non impegna a svolgere migliorie successive, anche se offre una possibilità in tal senso nel caso in cui tali migliorie risultassero opportune.

Il controllo dell'attuazione avviene nell'ambito del rapporto annuale (cfr. n. 8.2.3, considerazioni generali riguardanti OP 2, OP3 e OP 4; misure di rivitalizzazione per i corsi d'acqua e le acque stagnanti). Il controllo dell'efficacia si distingue in standard e approfondito. Il controllo standard dell'efficacia è finanziato in misura del 60 per cento del budget concordato. Il relativo budget e il contributo della Confederazione che ne deriva sono stabiliti nel quadro dei negoziati per i programmi, secondo i progetti sottoposti al controllo dei risultati. Nel limite del budget concordato, per progetti selezionati il Cantone rileva degli indicatori rilevanti per l'obiettivo e ragionevoli in rapporto agli oneri del progetto. Una lista con possibili indicatori è proposta nella pubblicazione «Wirkungskontrollen – Lernen für die Zukunft» (Controlli dell'efficacia – Acquisizione di conoscenze per il futuro), UFAM 2019. Il controllo approfondito serve a esaminare in modo mirato progetti singoli per dare una risposta a questioni di interesse nazionale formulate in precedenza. Il dispendio di tempo e i costi di questo tipo di controllo possono variare molto a seconda della questione da analizzare. Il controllo approfondito dell'efficacia è finanziato dalla Confederazione in misura dell'80 per cento dei costi imputabili.

Considerazioni generali riguardanti OP 2, OP 3 e OP 4 (Misure di rivitalizzazione per i corsi d'acqua e le acque stagnanti)

I progetti singoli non sono soggetti all'approvazione preliminare della Confederazione, anche se una sua partecipazione a livello di contenuti in sede di pianificazione rimane sostanzialmente possibile, a condizione che sia espressamente auspicata da entrambe le parti. Nell'AP sono definiti l'obiettivo e i progetti previsti, le condizioni quadro (diritto federale applicabile, regolamentazione della collaborazione ecc.) nonché i requisiti (cfr. all. A3) e gli standard (direttive ecc.) da rispettare.

Progetti compresi nell'accordo programmatico

Nell'ambito del controlling, il Cantone informa periodicamente sui lavori svolti (rapporto annuale). In futuro il controllo dell'attuazione dei progetti conclusi farà parte della rendicontazione annuale e comporterà la compilazione della tabella «Datenhaltung Revitalisierungsprojekte» (pubblicato online come guida pratica sotto «Altri documenti» nell'ambito dell'aiuto all'esecuzione «Rinaturazione delle acque») che verrà inviata congiuntamente al rap-

porto annuale e servirà a sviluppare ulteriormente il programma. Al termine del periodo pluriennale il Cantone fornisce un resoconto finale. La Confederazione effettua controlli a campione per verificare se sono rispettate le condizioni generali stabilite per contratto.

Il finanziamento fino al 2024 avviene in via transitoria sotto forma di percentuale dei costi imputabili (prestazioni che (non) danno diritto a contributi: all. A5, Tab. 53 e Tab. 54) e, conformemente all'articolo 62b LPAc, in funzione dell'efficacia. A tale scopo, a certi progetti sono accordate aliquote superiori (cfr. OP 2 – OP 4), che sono cumulabili fino a un'aliquota di contribuzione massima dell'80 per cento dei costi che danno diritto a contributi. L'entità del contributo cantonale al programma non è vincolata all'ammontare del contributo federale. Per il finanziamento di progetti singoli nell'ambito dell'AP, il Cantone può stabilire in modo flessibile le quote a carico di Confederazione/Cantone/Comune. Tuttavia si raccomanda che all'interno dell'AP i Cantoni promuovano l'efficacia dei progetti con un sistema di incentivazione in linea con la strategia federale.

Considerazioni speciali riguardanti OP 2, OP 3 e OP 4 (Misure di rivitalizzazione per i corsi d'acqua e le acque stagnanti)

OP 2 Progetti di rivitalizzazione

Misure di rivitalizzazione per corsi d'acqua e acque stagnanti finanziate con sussidi di base

I progetti di rivitalizzazione finanziati con sussidi di base sono eseguiti in spazi minimi necessari riservati alle acque (in considerazione degli art. 41a e 41b OPAc) e soddisfano i requisiti posti alla loro attuazione (all. A3). In zone densamente edificate si possono finanziare anche progetti realizzati in spazi riservati alle acque adattati alla situazione edificatoria, sempre che siano rispettati i requisiti previsti per i progetti di rivitalizzazione.

Sussidio di base

Per quanto riguarda i tipi di misure che danno diritto a sussidi, riveste una particolare importanza la definizione di rivitalizzazione di cui all'articolo 4 lettera m LPAc: ripristino, con misure di natura edile, delle funzioni naturali di acque superficiali arginate, corrette, coperte o messe in galleria.

Tra le misure di natura edile vanno comprese anche la semplice demolizione o la rimozione di opere di sistemazione dei corsi d'acqua e di camere di ritenuta già esistenti allo scopo di **attivare una dinamica autonoma**. Progetti di questo tipo sono espressamente auspicati. Le misure di natura edile che si rendono eventualmente necessarie in un secondo tempo (ad es. al raggiungimento della linea di intervento) possono essere finanziate nel quadro di un successivo AP.

Aumento dello spazio riservato alle acque (senza grandi corsi d'acqua) e ripristino dell'alveo a cielo aperto di piccoli corsi d'acqua

La larghezza dello spazio riservato alle acque determina le possibilità di assetto di un progetto. Possono quindi essere stanziati sussidi supplementari se viene garantito un aumento dello spazio riservato alle acque all'interno del perimetro del progetto.

Obiettivo: spazio riservato alle acque

Nel caso dei corsi d'acqua piccoli e medi, per aumento dello spazio riservato alle acque si intende lo spazio per la biodiversità secondo le «Linee guida per la gestione dei corsi d'acqua svizzeri» (UFAFP 2003). In linea di principio i grandi corsi d'acqua (a partire da una larghezza naturale del fondo dell'alveo di 15 m) con un aumento dello spazio riservato alle acque sono considerati progetti singoli (cfr. OP 4). **L'intero spazio riservato alle acque** dev'essere strutturato e gestito in modo per quanto possibile prossimo allo stato naturale e idoneo alle acque. Questa regola vale anche per i casi i cui attualmente, ad esempio a causa dello smantellamento futuro di linee di cantiere, lo spazio riservato non è disponibile interamente alle acque.

Per ottenere un aumento dell'aliquota di sovvenzionamento del 25 per cento, l'aumento dello spazio riservato alle acque deve essere realizzato su almeno l'80 per cento della lunghezza del corso d'acqua nel perimetro del progetto. Se l'aumento dello spazio riservato alle acque può essere realizzato solo sul 60 per cento della lunghezza, l'aumento dell'aliquota è pari al 10 per cento.

Se lo spazio riservato alle acque viene ampliato fino a raggiungere lo spazio per la formazione di meandri, il sovvenzionamento è aumentato del 15 per cento. Lo spazio per la formazione di meandri corrisponde a 5–6 volte la larghezza naturale del fondo dell'alveo e ha senso soprattutto nel caso di acque che allo stato naturale sono meandriiformi.

Nel caso dei piccoli corsi d'acqua (larghezza naturale del fondo dell'alveo < 1 m) lo spazio per la biodiversità secondo la curva di riferimento non supera l'ampiezza minima. Pertanto, non può essere concesso un sovvenzionamento supplementare per l'aumento dello spazio riservato alle acque. È invece possibile concedere un supplemento per l'apertura di piccoli corsi d'acqua intubati (ripristino dell'alveo a cielo aperto, compresa la rivalitizzazione di sorgenti). Per rivalitizzazione delle sorgenti s'intende il ripristino/la ristrutturazione di captazioni di sorgenti e di impianti collegati, a condizione che si tratti di misure edili uniche. Nella rivalitizzazione sono inoltre compresi il ripristino/l'adeguamento dei terreni ubicati nell'area delle sorgenti e dei ruscelli sorgivi. Il finanziamento del ripristino di un impianto può essere sovvenzionato secondo l'articolo 62b capoverso 4 LPAC solo come misura di rivalitizzazione, qualora nessun detentore ne abbia l'obbligo (in particolare perché non è disponibile). Una ristrutturazione comprende situazioni in cui, ad esempio per un'emergenza, la captazione può essere mantenuta, ma possono essere ripristinate le funzioni dei corsi d'acqua.

Un sovvenzionamento supplementare per l'aumento dello spazio riservato alle acque stagnanti è in fase di elaborazione. Di comune accordo con l'UFAM, un sovvenzionamento supplementare per tale aumento può già essere stanziato durante il periodo programmatico 2020–2024 nel quadro della valutazione di un caso singolo.

Utilità per la natura e il paesaggio in rapporto agli oneri presumibili, benefici per le attività di svago

Le rivitalizzazioni non hanno la stessa efficacia per tutti i corsi d'acqua, anche se sarebbero realizzabili con un dispendio proporzionato. Sui tratti di grande e media utilità per la natura e il paesaggio in rapporto agli oneri presumibili in base alla pianificazione strategica delle rivitalizzazioni secondo l'articolo 41d OPAC l'aliquota di sovvenzionamento può essere aumentata del 20 o del 10 per cento.

Obiettivo: utilità in rapporto agli oneri presumibili

Grazie alla loro grande utilità in rapporto agli oneri beneficiano inoltre di un'aliquota di promozione più elevata:

- i progetti di rivitalizzazione delle rive di acque stagnanti (durante il periodo programmatico 2020–2024 a titolo di soluzione transitoria fino a quando sarà disponibile la pianificazione strategica relativa alla rivitalizzazione delle acque stagnanti di cui all'articolo 41d OPAC);
- la creazione di acque stagnanti nello spazio riservato alle acque (secondo la definizione al n. 8.1.4, interfaccia con il programma Protezione della natura);
- le misure concernenti il materiale solido di fondo (secondo la definizione al n. 8.1.4, interfaccia con il risanamento delle ripercussioni dello sfruttamento delle risorse idriche);
- le singole misure di interconnessione volte a superare ostacoli, di grande o media utilità per la natura e il paesaggio in rapporto agli oneri presumibili⁵⁵ e conformi alla pianificazione strategica delle rivitalizzazioni di cui all'articolo 41d OPAC (secondo la definizione contenuta nel n. 8.1.4, interfaccia con il risanamento delle ripercussioni dello sfruttamento delle risorse idriche).

Nel corso di un periodo programmatico può beneficiare di un supplemento al massimo il 10 per cento dei progetti di un Cantone (AP e PS, inclusi progetti di protezione contro le piene con aumento dello spazio riservato alle acque o estensione della lunghezza) particolarmente importanti per la promozione delle attività ricreative di prossimità (in particolare nelle zone d'insediamento). In tal modo si riconosce tra l'altro che di norma i progetti attuati nelle zone d'insediamento sono di grande utilità per la popolazione in termini di attività ricreative.

⁵⁵ Se queste basi non sono state elaborate nella pianificazione strategica delle rivitalizzazioni, ci si può avvalere dell'utilità grande o media del tratto in cui si trova l'ostacolo.

OP 3 Progetti per la protezione contro le piene con aumento dello spazio riservato alle acque o «estensione della lunghezza»

Secondo l'articolo 4 LSCA e l'articolo 37 LPAC i progetti di protezione contro le piene devono essere realizzati rispettando il più possibile il tracciato naturale (modulo sulle esigenze ecologiche dei progetti di sistemazione delle acque dell'aiuto all'esecuzione «Rinaturazione delle acque», UFAM 2019). Questo implica in particolare lo sviluppo della larghezza naturale del fondo dell'alveo, la creazione di uno spazio vitale sufficiente per gli anfibi nonché il ripristino più ampio possibile dell'interconnessione longitudinale terrestre. Se a un corso d'acqua viene concesso un aumento dello spazio riservato alle acque e questo viene strutturato globalmente in modo prossimo allo stato naturale (Fig. 7) o se tratti vicini vengono rivitalizzati con necessità d'intervento ma senza deficit di sicurezza (Fig. 6, estensione della lunghezza), è possibile concedere un finanziamento supplementare secondo la LPAC.

Finanziamento aggiuntivo dei progetti per la protezione contro le piene secondo la LPAC: condizioni

I requisiti posti all'aumento dello spazio riservato alle acque sono gli stessi di OP 2. In linea di principio, i grandi corsi d'acqua (a partire da una larghezza naturale del fondo dell'alveo di 15 m) sono considerati come progetti singoli (requisiti cfr. OP 4).

I requisiti posti all'estensione della lunghezza sono i seguenti (cumulativi):

- la lunghezza complessiva del perimetro del progetto viene estesa oltre il settore con un deficit in materia di protezione contro le piene; su tale estensione della lunghezza – priva di deficit di sicurezza ma con necessità di intervento – vengono eseguite misure di rivitalizzazione (cfr. schizzo all'all. A6);
 - l'estensione si trova in un perimetro di grande e media utilità per la natura e il paesaggio in rapporto agli oneri presumibili in base alla pianificazione strategica cantonale delle rivitalizzazioni secondo l'articolo 41d OPAC;
 - i costi di rivitalizzazione rappresentano almeno il 20 per cento dei costi complessivi
- OPPURE
- le misure previste mirano a stimolare soprattutto la dinamica propria (ad es. rimozione di arginature delle rive), sono eseguite su una lunghezza significativa e rappresentano almeno il 5 per cento dei costi complessivi. Il potenziale di dinamica propria dev'essere documentato. Questi progetti devono essere presentati come progetti singoli. La decisione sull'eleggibilità al sovvenzionamento dev'essere chiarita nell'ambito dei negoziati.

Ai fini del calcolo del sussidio i progetti eseguiti nell'ambito degli AP sono considerati come un progetto globale (un progetto riguardante un permesso di costruzione è considerato alla stregua di un progetto relativo a un finanziamento). Il sussidio di base, pari al 35 per cento, proviene dai fondi per la protezione contro le piene, è accordato all'intero progetto e corrisposto nell'ambito del programma Opere di protezione e documentazione sui perico-

Sussidi

li. Anche i sussidi per l'aumento dello spazio riservato alle acque o per l'estensione della lunghezza secondo la LPAC sono concessi in base ai costi complessivi del progetto.

Un progetto di protezione contro le piene con aumento dello spazio riservato alle acque può ottenere un finanziamento cumulato in base a criteri analoghi a quelli previsti per l'OP 2.

Finanziamento aggiuntivo dei progetti per la protezione contro le piene secondo la LPAC: aliquote di sovvenzionamento

Un progetto di protezione contro le piene con estensione della lunghezza può ottenere un finanziamento cumulativo in base ai seguenti criteri:

- 20, rispettivamente 10 per cento, per estensioni di grande e media utilità per la natura e il paesaggio in rapporto agli oneri presumibili in base alla pianificazione strategica cantonale delle rivitalizzazioni secondo l'articolo 41d OPAC;
- 10 per cento per progetti di particolare importanza per le attività ricreative di prossimità (al massimo il 10% del numero di progetti di un Cantone).

I progetti di protezione contro le piene che prevedono un finanziamento aggiuntivo a titolo di rivitalizzazione nelle zone di cui all'allegato A1, tab. 46 devono essere presentati come progetti singoli.

OP 4 Progetti singoli per la rivitalizzazione dei corsi d'acqua e delle acque stagnanti

Di norma sono trattati alla stregua di progetti singoli i provvedimenti d'incidenza territoriale complessi che devono conciliare diversi interessi e richiedono un coordinamento a tutti i livelli (Confederazione, Cantone, Comune). La distinzione tra AP e progetti singoli avviene secondo i criteri riportati nell'allegato A1, tab. 46.

Progetti singoli di rivitalizzazione

In linea di massima, i progetti di ampliamento dello spazio riservato alle acque che interessano grandi corsi d'acqua (a partire da una larghezza naturale del fondo dell'alveo di 15 m) sono considerati progetti singoli. Le ragioni per le quali l'ampliamento dev'essere riconosciuto sono esposte caso per caso in una perizia tecnica che dovrà essere sottoposta all'UFAM per verifica. I requisiti che la perizia tecnica deve soddisfare sono pubblicati online sotto forma di guida pratica (sotto «Altri documenti» per l'aiuto all'esecuzione «Rinaturazione delle acque»).

I progetti singoli sono decisi caso per caso dalla Confederazione e non fanno quindi parte degli AP. La concessione di un contributo presuppone il rispetto dei requisiti (cfr. all. A3), il rilascio di tutte le autorizzazioni cantonali nonché la prova del finanziamento cantonale.

Le aliquote di finanziamento dei progetti singoli di rivitalizzazione variano tra il 35 e l'80 per cento e dipendono dall'efficacia dei risultati ottenuti. Affinché

il finanziamento risponda a criteri di efficacia, si concedono aliquote maggiori per:

- i progetti che prevedono spazi riservati alle acque superiori a quelli minimi necessari OPPURE il ripristino dell'alveo a cielo aperto di piccoli corsi d'acqua (<1 m di larghezza naturale del fondo dell'alveo);
- i progetti in zone di grande o media utilità per la natura e il paesaggio in base alla pianificazione strategica cantonale secondo l'articolo 41d OPAC;
- i progetti di rivitalizzazione delle rive di acque stagnanti (durante il periodo programmatico 2020 – 2024 a titolo di soluzione transitoria fino a quando sarà disponibile la pianificazione strategica relativa alla rivitalizzazione delle acque stagnanti di cui all'articolo 41d OPAC il 31 dicembre 2022);
- la creazione di piccoli corsi d'acqua (secondo la definizione al n. 8.1.4, interfaccia con il programma Protezione della natura);
- le misure concernenti il materiale solido di fondo (secondo la definizione al n. 8.1.4, interfaccia con il risanamento delle ripercussioni dello sfruttamento delle risorse idriche);
- le singole misure di interconnessione in tratti di grande o media utilità per la natura e il paesaggio in rapporto agli oneri presumibili in base alla pianificazione strategica cantonale delle rivitalizzazioni secondo l'articolo 41d OPAC (secondo la definizione al n. 8.1.4, interfaccia con il risanamento delle ripercussioni dello sfruttamento delle risorse idriche);
- i progetti di particolare importanza per le attività ricreative di prossimità (al massimo il 10 % del numero di progetti di un Cantone).

Di norma, la Confederazione assume impegni finanziari per un periodo massimo di cinque anni. I progetti singoli con una durata superiore devono essere realizzati a tappe.

Il versamento del contributo federale al Cantone avviene in funzione dell'avanzamento dei lavori.

I requisiti posti ai progetti sono riportati nell'allegato A3. La procedura del progetto e le relative liste di controllo sono presentate nell'allegato A4.

OP 5 Aumento dello spazio riservato alle acque o estensione della lunghezza in progetti singoli per la protezione contro le piene nei corsi d'acqua

Anche i progetti singoli per la protezione contro le piene possono ottenere un finanziamento aggiuntivo secondo la LPAC. La distinzione dei progetti singoli avviene secondo i criteri presentati nell'allegato A1, Tab. 46. I progetti di protezione contro le piene con estensione della lunghezza che mirano a stimolare la dinamica propria del corso d'acqua sono considerati progetti singoli (cfr. OP 3).

Finanziamento aggiuntivo di progetti singoli per la protezione contro le piene secondo la LPAC

Ai progetti singoli si applicano gli stessi requisiti e gli stessi livelli di aliquote per i progetti dell'AP (OP 3). Per grandi progetti singoli è tuttavia possibile, in via eccezionale, considerare per sezioni gli interventi di aumento dello spazio riservato alle acque all'interno del perimetro del progetto (Fig. 8). Se in una determinata sezione del corso d'acqua lo spazio disponibile è chiaramente delimitato (ad es. in aree densamente edificate o topograficamente circoscritte) e lo spazio riservato alle acque non può essere ampliato, la sezione interessata può essere esclusa. Per la restante sezione del corso d'acqua i requisiti posti all'aumento dello spazio riservato alle acque variano tra l'80 e il 60 per cento della lunghezza. L'aumento dello spazio riservato alle acque dovrebbe permettere di ottenere un tratto possibilmente lungo e connesso.

Se in determinati casi un progetto di protezione contro le piene con estensione della lunghezza viene realizzato a tappe anziché come progetto globale, anche i contributi possono essere conteggiati solo a tappe. Alla fine delle misure di protezione contro le piene si può conteggiare solo il contributo concesso nell'ambito del programma Opere di protezione e documentazione sui pericoli, pari al 35 per cento. Il secondo conteggio del finanziamento complessivo concesso (aliquota dei due programmi Opere di protezione e documentazione sui pericoli e Rivitalizzazione), dedotto il contributo già versato nell'ambito della prima tappa, viene effettuato dopo il completamento delle misure di rivitalizzazione. Il presupposto è che venga elaborato un piano complessivo (comprendente il progetto di rivitalizzazione) prima del rilascio della prima decisione e che le misure di rivitalizzazione si concludano nel periodo concordato.

Allegato relativo alla parte 8

A1 Criteri di delimitazione tra progetti dell'accordo programmatico e progetti singoli

Per i progetti che soddisfano almeno uno dei seguenti criteri occorre **decidere insieme alla Confederazione** se debbano essere integrati nell'AP oppure presentati come progetti singoli per ottenere sussidi federali.

Tab. 46

Criteri di delimitazione tra progetti dell'accordo programmatico e progetti singoli

| Ambito | Criteri per i progetti singoli |
|--|--|
| Costi del progetto | ≥ 5 mio di CHF (art. 54b cpv. 3 lett. a OPAC) |
| Progetti che superano i confini cantonali e nazionali | Paese limitrofo, più di 1 Cantone coinvolto |
| Progetti che richiedono un esame dell'impatto ambientale | Allegato punto 3 OEIA |
| Dissodamenti | ≥ 5000 m ² (art. 6 cpv. 2 LFo e art. 5 OFo) |
| Progetti che toccano impianti che richiedono un permesso di costruzione o che devono essere ammessi dalla Confederazione. | Impianti ferroviari (autorità competente: UFT, art. 18 Lferr) Strade nazionali (autorità competente: USTRA, art. 26 LSN) Fabbisogno di superfici per l'avvicendamento delle colture > 3 ha (autorità competente: ARE secondo decisione del CF dell'8 aprile 2010) Linee ad alta tensione (autorità competente: ESTI) Gasdotti ad alta pressione (autorità competente: UFE) |
| Progetti che toccano inventari d'importanza nazionale | Siti IFP con obiettivi di protezione riferiti alle acque, zone palustri, ISOS, IVS |
| Progetti che producono effetti sui biotopi d'importanza nazionale, sulle riserve protette secondo l'ORUAM o sulle zone protette Smeraldo | Inventari federali secondo l'art. 18a LPN, Inventario federale sulle riserve d'uccelli acquatici e migratori d'importanza internazionale e nazionale (art. 11 LCP, ORUAM) |
| Siti d'importanza nazionale per la riproduzione dei pesci e per i gamberi | I siti più rilevanti per i temoli, i nasi e i gamberi sono riportati nelle seguenti pubblicazioni dell'UFAM: <ul style="list-style-type: none"> · «Popolazioni di temoli d'importanza nazionale», Informazioni concernenti la pesca, n. 70 · «Monitoring du nase en Suisse», Informazioni concernenti la pesca, n. 82 · «Plan d'action écrevisses Suisse», Pratica ambientale, 2011 |

| Ambito | Criteri per i progetti singoli |
|---|--|
| Progetti con partecipazione finanziaria di diversi servizi federali | Cofinanziamento da parte di altri servizi federali come USTRA, UFT, UFAG, SWISSGRID ecc. |
| Altri casi particolari | In particolare opere tecnicamente complesse, criteri finanziari, interessi ecologici nazionali, grandi corsi d'acqua (> 15 m larghezza naturale dell'alveo) con un aumento dello spazio riservato alle acque, rivitalizzazione di rive lacustri ecc. |

A2 Procedura per progetti singoli

I progetti singoli devono essere sottoposti all'UFAM nelle fasi qui sotto indicate:

Tab. 47

Fasi del progetto

| Fase progettuale secondo il regolamento SIA 103 | Risposta dell'UFAM |
|---|--|
| Studio preliminare | Presenza di posizione con richieste e condizioni |
| Progetto di costruzione | Decisione con condizioni e obblighi |

L'UFAM prende posizione in merito alla decisione sulle varianti in base agli atti del progetto e alle eventuali visite. Ove necessario, segnatamente nel caso di progetti complessi, seguono altri pareri nelle successive fasi del progetto.

Se i costi stabiliti mediante decisione vengono superati, si può presentare all'UFAM un progetto aggiuntivo a condizione che le spese supplementari siano dovute a modifiche autorizzate del progetto, a un rincaro comprovato o ad altri fattori non influenzabili. (art. 15 LSU). Per i costi aggiuntivi che non rientrano nei margini d'imprecisione del preventivo è sufficiente inoltrare una motivazione semplificata. I progetti aggiuntivi sono approvati o respinti con decisione separata.

Decisione in caso di superamento dei costi

A3 Requisiti delle rivalitizzazioni

A3-1 Basi

Lo stato ecomorfologico (compresi gli ostacoli allo scorrimento) dei corsi d'acqua deve essere rilevato secondo il metodo del modulo «Ecomorfologia livello R» per l'analisi e la valutazione dei corsi d'acqua in Svizzera («Le système modulaire gradué», UFAFP, 1998, disponibile in francese e tedesco). Vengono finanziati sia i primi rilevamenti per colmare le lacune esistenti sia l'aggiornamento della cartografia delle acque.

Esigenze relative al rilevamento dei dati di base

Lo stato ecomorfologico delle rive di acque stagnanti deve essere rilevato conformemente al modulo «Écomorphologie des rives lacustres – Méthodes d’analyse et d’appréciation des lacs en Suisse» (UFAM 2016, disponibile in francese e tedesco).

Il Cantone deve adottare la pianificazione strategica di rivitalizzazione delle acque stagnanti entro il 31 dicembre 2022. La procedura di pianificazione strategica è descritta nel modulo «Revitalisierung Seeufer – Strategische Planung» (Rivitalizzazione delle rive lacustri – Pianificazione strategica) dell’aiuto all’esecuzione «Rinaturazione delle acque» (UFAM 2018).

Per le pianificazioni di bacini imbriferi occorre scegliere una procedura convincente, che deve essere illustrata all’UFAM nell’ambito dei negoziati concernenti il programma. Per gli studi sul tipo e sulla portata delle misure di risanamento del bilancio in materiale solido di fondo secondo l’articolo 83a LPac va osservata la procedura prevista dall’aiuto all’esecuzione «Geschlechtsbehalt – Massnahmen» (Bilancio in materiale solido di fondo – Misure), UFAM 2019. Solo la parte relativa alla rivitalizzazione della pianificazione dei bacini imbriferi o lo studio sul tipo e sulla portata delle misure viene sovvenzionata nell’ambito del programma Rivitalizzazioni.

Per garantire lo sviluppo del programma Rivitalizzazioni, viene effettuato un controllo dei risultati, che si compone di un controllo dell’attuazione e di un controllo dell’efficacia. Per il controllo dell’attuazione, al termine del progetto viene compilata una tabella con i dati del progetto nell’ambito del rapporto annuale. La tabella indica le misure realizzate. Il controllo «standard» dell’efficacia serve a rilevare l’efficacia ecologica delle misure realizzate. I controlli dell’efficacia sono pianificati ed effettuati conformemente alla pubblicazione «Wirkungskontrollen – Lernen für die Zukunft» (Controlli dell’efficacia – Acquisizione di conoscenze per il futuro), UFAM 2019.

A3-2 Spazio riservato alle acque: determinazione, strutturazione e sfruttamento

La disponibilità di uno spazio riservato sufficientemente ampio è fondamentale per garantire le funzioni naturali delle acque. Lo spazio riservato alle acque è determinato secondo l’articolo 36a LPac e gli articoli 41a e 41b OPac entro il 31 dicembre 2018. Nel caso di progetti di rivitalizzazione di corsi d’acqua, ad esempio a causa di un ampliamento importante, dev’essere adeguato alle nuove caratteristiche territoriali.

Esigenze relative allo spazio riservato alle acque nell’ambito dei progetti

La larghezza dello spazio riservato ai corsi d’acqua può essere determinata come segue:

Determinazione dello spazio riservato alle acque

- determinazione mediante calcolo della larghezza dell’alveo naturale (per i corsi d’acqua grandi e medi si utilizzano vari approcci):
 - lo stato di riferimento storico;

-
- il calcolo in base a metodi empirici;
 - see del caso, occorre utilizzare il fattore di correzione (fattore 1,5 in caso di variabilità limitata, fattore 2,0 in caso di variabilità assente, secondo la direttiva «Protezione contro le piene dei corsi d'acqua», UFAEG 2001);
 - determinazione corretta dello spazio riservato alle acque in base alla larghezza dell'alveo naturale:
 - lo spazio riservato alle acque minimo per corsi d'acqua piccoli e medi (larghezza naturale del fondo dell'alveo < 15 m) secondo la curva di riferimento riportata nelle «Linee guida per la gestione dei corsi d'acqua svizzeri» (UFAFP 2003) o secondo l'articolo 41a OPAC;
 - l'aumento dello spazio riservato alle acque nel caso di corsi d'acqua piccoli e medi secondo la curva di riferimento per garantire la biodiversità riportata nelle linee guida per la gestione dei corsi d'acqua (UFAFP 2003);
 - lo spazio riservato alle acque nel caso di grandi corsi d'acqua (larghezza dell'alveo naturale ≥ 15 m): determinazione caso per caso tenendo conto della necessità di garantire lo svolgimento delle funzioni naturali delle acque (tra cui anche la garanzia degli obiettivi di protezione di oggetti dell'inventario secondo l'art. 41a cpv. 1 OPAC), della protezione contro le piene e dell'utilizzazione delle acque. Il modello per la perizia tecnica (pubblicato online sotto forma di guida pratica nell'ambito dell'aiuto all'esecuzione «Rinaturazione delle acque») può servire da documento di supporto;
 - nel caso di adeguamento dello spazio riservato alle acque: accertare se l'area soddisfa i criteri di «zona densamente edificata»;
 - a determinate condizioni, determinazione per sezioni dello spazio riservato alle acque prevedendo larghezze diverse.

Nelle acque stagnanti la larghezza dello spazio riservato alle acque deve essere di almeno 15 metri (art. 41b cpv 1 OPAC). Un aumento di tale spazio può essere stabilito nell'ambito di una valutazione di un caso singolo. Come ausilio si può consultare lo studio «Verfahren zur Ermittlung des potenziell natürlichen Uferraums stehender Gewässer» (Ambio und magma ag, 2015⁵⁶, disponibile soltanto in tedesco).

Allo spazio riservato alle acque nel perimetro del progetto si applicano i requisiti di strutturazione stabiliti nell'articolo 37 LPAC (modulo «Requisiti ecologici per i progetti di sistemazione delle acque» dell'aiuto all'esecuzione «Rinaturazione delle acque», UFAM 2019). Lo spazio riservato alle acque è messo a disposizione delle acque superficiali. La sua sistemazione è naturalistica e idonea alle acque e, se del caso, prevede misure di manutenzione. Questo implica l'esistenza di una vegetazione ripuale consona al luogo e di habitat per una fauna e una flora diversificate (art. 37 cpv. 2 LPAC), ossia in particolare di habitat e di strutture diversi. Per lo spazio riservato alle acque sono quindi importanti i seguenti requisiti:

Sistemazione e manutenzione nello spazio riservato alle acque

⁵⁶ https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/wasser/externe-studien-berichte/uferraum_seen.pdf.download.pdf/uferraum_seen.pdf

-
- la manutenzione o lo sfruttamento dovrebbe essere ammesso soltanto se indispensabile al raggiungimento e alla conservazione di obiettivi specifici del progetto di rivalizzazione riguardanti la promozione delle specie e dei biotopi. Se ciò dovesse essere il caso, la manutenzione e lo sfruttamento dovrebbero essere limitati al minimo necessario;
 - in linea di principio, lo sviluppo di humus nelle zone ripuali nell'ambito dell'attuazione di un progetto non è consentito;
 - le nuove vie di comunicazione sono costruite in linea di principio al di fuori dallo spazio riservato alle acque. Le vie esistenti sono protette nel loro numero, ma nel corso del progetto devono essere spostate in linea di massima ai margini dello spazio riservato alle acque. Di regola, in questo spazio sono ammessi unicamente i percorsi pedonali sterrati e, qualora assolutamente necessarie sulla base delle situazioni locali, le vie di manutenzione per le opere di sistemazione dei corsi d'acqua. Se del caso, queste vie possono essere consolidate, ma devono essere strutturate in modo tale che possano essere riconquistate dalla vegetazione. Questa disposizione ha lo scopo di evitare che si formino barriere ecologiche insormontabili per la connettività trasversale acqua-terra. Le rive non possono essere consolidate per proteggere questi sentieri o vie. Per l'utilizzo a scopo ricreativo è possibile l'accesso puntuale allo specchio d'acqua tramite sentieri;
 - oltre alle funzioni naturali delle acque, lo spazio riservato alle acque garantisce la protezione contro le piene (art. 36a LPAC). La realizzazione di nuovi argini nello spazio riservato alle acque è consentita se si tratta di impianti a ubicazione vincolata e di interesse pubblico. Tuttavia occorre considerare che normalmente gli argini non adempiono i requisiti dell'articolo 37 capoverso 2 LPAC e, pertanto, dovrebbero essere costruiti al di fuori della parte dello spazio riservato alle acque necessaria per l'espletamento delle funzioni naturali, ossia in una parte supplementare di tale spazio che serve solo a garantire la sicurezza in caso di piene. Gli argini possono fare parte dello spazio riservato alle acque necessario per l'espletamento delle funzioni naturali delle acque solo se sono strutturati e gestiti in modo tale da poter assumere funzioni naturali (connettività longitudinale e trasversale, funzione di habitat).

Per consentire una dinamica autonoma delle acque sono espressamente auspicati progetti che prevedono l'eliminazione di opere di sistemazione dei corsi d'acqua. Lo spazio minimo necessario secondo l'articolo 41a capoversi 1 e 2 e l'articolo 41b capoversi 1 e 2 OPAC deve essere stabilito con l'attuazione del progetto. Se si prevede di occupare uno spazio maggiore solo nel corso dell'evoluzione del corso d'acqua, nel frattempo questo spazio può essere garantito con misure di pianificazione del territorio (ad es. allineamenti) e trasferito successivamente nello spazio riservato alle acque. Le restrizioni allo sfruttamento secondo l'articolo 41c si applicano a questo settore complementare solo dopo la sua definizione come spazio riservato alle acque.

*Promozione della
dinamica naturale*

A3-3 Procedura per progetti di rivalitizzazione

A3-3.1 Pianificazione

Tab. 48

Panoramica dei requisiti per la pianificazione di progetti di rivalitizzazione

*Procedura di
pianificazione dei
progetti*

| Requisiti per | Pianificazioni |
|-------------------------------|--|
| 1 Analisi della situazione | Stato effettivo Stato naturale Stato di riferimento Analisi del deficit |
| 2 Definizione degli obiettivi | Obiettivi di sviluppo ecologico (stato auspicato) |
| 3 Pianificazione delle misure | Studio delle varianti e sviluppo della variante migliore |

Le rivalitizzazioni devono essere realizzate secondo l'articolo 37 LPAc e l'articolo 4 LPAc. La procedura di pianificazione è descritta nel modulo «Requisiti ecologici per i progetti di sistemazione delle acque» dell'aiuto all'esecuzione «Rinaturazione delle acque» (UFAM 2019). Si raccomanda di adeguare la documentazione o la valutazione all'entità del progetto in questione e di integrare le basi documentali disponibili. In sede di pianificazione devono essere osservati e documentati i seguenti aspetti supplementari:

- delimitazione del sistema: il perimetro del progetto deve essere delimitato dal punto di vista territoriale e deve essere indicata la durata della realizzazione;
- coordinamento con altre pianificazioni: definizione dei coordinamenti necessari e delle sinergie con altre pianificazioni rilevanti per il territorio e progetti realizzati sullo stesso territorio (piani di protezione contro le piene, pianificazioni di misure rivolte al risanamento delle conseguenze negative dello sfruttamento delle risorse idriche nei settori «deflussi discontinui», «materiale solido di fondo» e «deflussi residuali» secondo la LPAc, nonché di misure secondo l'articolo 10 LFSP, protezione e valorizzazione di oggetti dell'inventario secondo gli articoli 5, 18a e 23b LPN, habitat di specie prioritarie a livello nazionale e realizzazione dell'infrastruttura ecologica conformemente all'obiettivo 2 della Strategia Biodiversità Svizzera (SBS), piani di utilizzazione, di sistemazione dei corsi d'acqua e di smaltimento delle acque, pianificazioni in campo agricolo ecc.);
- partecipazione: viene eseguita una procedura di partecipazione adeguata alla portata del progetto per coinvolgere gli attori principali (cfr. programma Opere di protezione e documentazione sui pericoli, precisazioni sulla pianificazione partecipativa, all. A 9-3);
- redditività: sono adottate misure idonee e sostenibili. Ad esempio, se possibile, nell'attuazione dei progetti si sfrutta la dinamica naturale delle acque anziché utilizzare misure di natura edile per realizzare fin nei dettagli i risultati desiderati;
- trasparenza dei costi: la chiave di ripartizione dei costi tra tutti gli interes-

sati è indicata in modo che sia verificabile. Sono precisate le misure che non danno diritto a sussidi;

- acquisto di terreni e ricomposizioni particellari: sono indicate le superfici direttamente interessate dal progetto e il tipo di acquisto di terreni secondo l'articolo 68 LPac. Occorre menzionare le perdite effettive di superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) (superfici in ettari); di regola, le compensazioni avvengono in modo indipendente dai progetti secondo l'articolo 41c^{bis} OPac.

A3-3.2 Aspetti ecologici importanti

Accanto agli aspetti ecologici descritti nel modulo «Requisiti ecologici per i progetti di sistemazione delle acque» (UFAM 2019) dell'aiuto all'esecuzione «Rinaturazione delle acque», qui di seguito vengono trattati separatamente gli aspetti dell'ecomorfologia, dell'interconnessione e del materiale solido di fondo.

Esigenze ecologiche relative ai progetti

Requisiti per il miglioramento ecomorfologico

Nell'ambito di progetti di rivitalizzazione l'ecomorfologia è migliorata in relazione ai criteri riportati nella tabella 49. A tal fine diversi parametri ecomorfologici di base vengono valutati separatamente e si applicano i requisiti illustrati nella tabella 50. Nelle zone edificate secondo l'articolo 37 capoverso 3 LPac, possono essere accettati requisiti ridotti per l'ecomorfologia; ciò nonostante, anche in questi casi si punta al massimo miglioramento dello stato ecomorfologico. Anche se non si può intervenire o si possono adottare solo misure limitate per migliorare la morfologia, può essere opportuno realizzare misure di interconnessione tra ambiente acquatico, anfibio e terrestre, affinché tratti con un potenziale ecologico ridotto possano servire almeno da corridoi di transito.

Ecomorfologia

Il ripristino dei processi che influenzano anche gli habitat terrestri è prioritario rispetto alla costruzione di strutture (instream structures). Se possibile, sono da preferire le misure che con un onere modesto attivano una dinamica autonoma a lungo termine rispetto a quelle che producono o anticipano un determinato stato finale.

Tab. 49

Requisiti minimi per il miglioramento dell'ecomorfologia per i progetti di rivitalizzazione all'esterno o all'interno delle zone edificate

| Critério ecomorfo- logia livello R | Fuori dalle zone edificate* | Nelle zone edificate* |
|---------------------------------------|--|--|
| Variabilità della larghezza | Tipica del luogo | Limitata |
| Alveo | Senza rivestimento duro tranne punti fissi come rampe ecc. | Senza rivestimento duro tranne punti fissi come rampe ecc. |
| Piede delle scarpate | Opera di sistemazione delle acque < 10 %, permeabile (escl. i punti fissi) | Edificazione solo nella misura in cui è tecnicamente necessaria (max 60 %), permeabile (esclusi punti fissi) |
| Sponde | Sufficienti, adeguate alle acque | Insufficienti, non adeguate alle acque |

*ai sensi dell'art. 37 cpv. 3 LPAc

Rispristino dell'interconnessione

L'interconnessione longitudinale, laterale e verticale deve essere ripristinata per quanto possibile. Il perimetro del progetto è esaminato su ampia scala nel contesto dei tratti dei corsi d'acqua circostanti, del bacino imbrifero e degli habitat circostanti. Il collegamento con habitat prossimi allo stato naturale o rivitalizzati e con habitat in cui vivono popolazioni stabili e ricche di specie e individui, utili al ripopolamento, è molto importante per promuovere la biodiversità e per mantenere a lungo termine la stabilità delle popolazioni.

Interconnessione

Il rilevamento degli ostacoli allo scorrimento nell'ambito della cartografia dello stato ecomorfologico serve come base di valutazione ai fini del ripristino dell'interconnessione longitudinale degli habitat acquatici. Per quanto possibile, gli ostacoli artificiali che interrompono la connettività longitudinale delle acque (soglie ecc.) devono essere eliminati. Se assolutamente necessari, i dislivelli vanno di norma trasformati in rampe. Per la sistemazione delle rampe è importante tener conto della regione ittica specifica e dello stato attuale della tecnica.

Si deve puntare su bacini imbriferi (parziali) con tratti il più possibile lunghi, morfologicamente intatti e con un flusso idrico continuo. Il collegamento delle foci di affluenti assume grande importanza.

Materiale solido di fondo

Accanto alla presenza di sufficiente spazio per le acque, un bilancio in materiale solido di fondo prossimo allo stato naturale è la base dei processi dinamici di un corso d'acqua. Un trasporto solido prossimo allo stato naturale contribuisce al rinnovo regolare del materiale di fondo e alla formazione di

Materiale solido di fondo

nuovi banchi di ghiaia mobili, che sono ad esempio un sostrato ideale per la riproduzione dei pesci e un habitat ideale per piccoli organismi viventi. I banchi di sabbia che si vanno via via formando ospitano specie pioniere preziose per la successione naturale e sono l'habitat di uccelli e insetti.

Il trasporto di materiale solido di fondo produce il maggior effetto ecologico nelle acque prossime allo stato naturale o rivitalizzate, in quanto queste offrono sufficiente spazio per la formazione di strutture dinamiche. Il presupposto è che il materiale venga trasportato in quantità necessaria su tutta l'estensione e che vi sia una capacità di trasporto sufficiente. Per questo motivo, nelle sezioni da rivitalizzare il bilancio del trasporto solido del bacino imbrifero andrebbe sempre analizzato e coordinato con la pianificazione strategica del risanamento del bilancio del materiale solido di fondo. Le misure di rivitalizzazione devono essere pianificate tenendo conto delle portate solide di fondo attuali e future. Si raccomanda di adeguare gli accertamenti all'entità del rispettivo progetto e di integrare le basi esistenti.

A3-3.3 Attuazione e prospettive

Durante la fase di progettazione e di costruzione è garantito un accompagnamento ecologico da parte di ecologi delle acque o, eventualmente, da parte di uno specialista delle golene. Questo compito può anche essere svolto dai collaboratori specializzati del Cantone.

Accompagnamento ecologico dei lavori

Si rileva che lo spostamento di materiale di scavo nell'ambito delle attività edili costituisce un considerevole fattore di diffusione per molti organismi alloctoni invasivi. La loro presenza dev'essere individuata prima dell'inizio dei lavori di costruzione e la loro persistenza o diffusione va impedita. Il materiale di scavo contaminato da organismi alloctoni invasivi dev'essere smaltito e non può essere riutilizzato nel corso d'acqua o nell'area circostante. I costi della rimozione e dell'appropriato conferimento in discarica di tali organismi possono essere computati nell'ambito del progetto di rivitalizzazione.

Gestione degli organismi alloctoni invasivi

Devono inoltre essere allestiti i seguenti piani:

Concetti

- piano per il controllo dell'efficacia: il controllo dell'efficacia è pianificato ed effettuato conformemente alla pubblicazione «Wirkungskontrollen – Lernen für die Zukunft» (Controlli dell'efficacia – Acquisizione di conoscenze per il futuro), UFAM 2019.
- Per rendere le banche dati della fauna e della flora più complete e quindi più utili, è importante che i Cantoni trasmettano sistematicamente i dati rilevati ai seguenti centri nazionali: CSCF (fauna), Info Flora, NISM (muschi), Swissfungi (funghi) e SwissLichens (licheni). Da parte sua, la Confederazione provvede affinché i Cantoni possano accedere ai centri di raccolta dati nel modo più semplice possibile;
- piano di manutenzione: è allestito un piano per la manutenzione naturalistica e idonea alle acque che serve a garantire la protezione contro le pie-

ne e a raggiungere e salvaguardare gli obiettivi di sviluppo ecologico. Il piano comprende tra l'altro il trattamento di organismi alloctoni invasivi. A lavori completati, la lotta contro questi organismi deve essere parte integrante di una manutenzione appropriata;

- piano per le attività ricreative di prossimità: laddove rilevante, è allestito un progetto per la gestione delle attività ricreative.

A3-4 Protezione contro le piene

La protezione contro le piene non può risultare compromessa da progetti di rivitalizzazione che, a loro volta, soddisfano i requisiti della protezione contro le piene (definizione di obiettivo di protezione e periodo di ritorno). Gli obiettivi di protezione vengono differenziati in conformità alla direttiva «Protezione contro le piene dei corsi d'acqua» (UFAEG 2001).

I progetti tengono conto della minaccia, del livello di protezione necessario e della necessità di intervento che ne risulta. La proporzionalità delle misure di protezione è rispettata. Il tipo e il grado di ampliamento sono coordinati con il potenziale di danno, il sovraccarico è preso in considerazione e il rischio residuo è noto e indicato.

L'accompagnamento del progetto da parte di un ingegnere idraulico è assicurato.

A4 Liste di controllo

Le seguenti liste di controllo si riferiscono ai progetti di rivitalizzazione. Il grado di precisione degli accertamenti va adeguato alla portata del progetto. Per i progetti di protezione contro le piene con estensione della lunghezza o aumento dello spazio riservato alle acque valgono in linea di massima le liste di controllo del programma Opere di protezione e documentazione sui pericoli, che vanno tuttavia completate con l'aggiunta di alcuni aspetti rilevanti che riguardano le misure di rivitalizzazione:

- lo stato del bilancio del trasporto solido,
- la forma attuale e naturale dell'alveo e larghezza dell'alveo,
- gli inventari di protezione,
- lo stato degli habitat e delle specie.

Tab. 50

Lista di controllo: Studio preliminare – requisiti del rapporto tecnico/delle rivalitizzazioni secondo la LPAc

| Fase | Fase di pianificazione | Contenuto | Osservazioni |
|--------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| 1. Analisi della situazione | Stato effettivo | Caratteristiche del bacino imbrifero · in generale | Struttura geologica, pendenza, risultati delle pianificazioni strategiche delle rinaturalizzazioni |
| | | · portata e regime dei deflussi · bilancio del trasporto solido | Deflussi, prelievi, altri impatti negativi Forma dell'alveo, banchi di ghiaia, sostrato, portata solida di fondo, impianti da risanare e sezioni di corsi d'acqua pregiudicate in maniera sensibile |
| | Stato naturale e stato di riferimento | Larghezza del fondo dell'alveo, situazione del corso d'acqua a valle, strutture Ecomorfologia livello R Inventari Habitat e specie Impianti e utilizzazioni Aspetti rilevanti per la protezione contro le piene | Presenza di specie e habitat minacciati e prioritari, infrastruttura ecologica a un livello adeguato alla portata del progetto presenza di neofite, stato dell'interconnessione longitudinale e trasversale Eventi storici (catasto degli eventi) Attuale capacità di deflusso Situazione di pericolo attuale (carta dei pericoli o carte di intensità) Valutazione delle opere di protezione esistenti Possibili tipi di pericolo (inondazione, erosione delle rive, deposito di lava torrentizia, colate detritiche) Scenari, analisi dei punti deboli lungo il percorso |
| | Analisi dei deficit | Descrizione dello stato Influssi irreversibili Confronto tra stato effettivo e stato di riferimento | Contenuti dello stato effettivo (cfr. sopra) per lo stato naturale e lo stato di riferimento ad es. dissodamenti su ampia scala, aree insediative, prosciutamento di zone umide, correzioni di corsi d'acqua in relazione a aspetti biotici e abiotici |
| 2. Definizione degli obiettivi | Stato auspicato | Obiettivi di sviluppo ecologico | Obiettivi abiotici e biotici, obiettivi per lo spazio riservato alle acque |
| | | Event. altri obiettivi | ad es. protezione delle acque sotterranee, attività ricreative di prossimità |
| | | Conservazione di valori naturali esistenti | |
| | | Variazioni rispetto allo stato di riferimento | Restrizioni dovute a impianti e utilizzi non rimuovibili, ponderazione degli interessi |
| | | Aspetti rilevanti per la protezione contro le piene | Deficit di protezione, parametri di dimensionamento fissati |

| Fase | Fase di pianificazione | Contenuto | Osservazioni |
|--|------------------------|---|---|
| 3. Pianificazione delle misure (Precisazione SIA 103 04/01/2021) | | Studio delle varianti con misure e stima dei costi | Beneficio ecologico Fattibilità Stima dei costi (precisa al 25 %) Proporzionalità (costi/utilità) |
| 4. Altri accertamenti | | <p>Conflitti e sinergie</p> <p>Beneficiari e interessati</p> <p>Sovraccarico/sicurezza del sistema</p> | <p>Agglomerati e aree utilizzate, attività ricreative di prossimità</p> <p>Natura e paesaggio</p> <p>Protezione contro le piene</p> <p>Pesca</p> <p>Acque sotterranee</p> <p>Agricoltura (ad es. superfici per l'avvicendamento delle colture SAC, acquisto di terreni)</p> <p>Economia forestale</p> <p>Gestione delle acque nelle aree urbane (ad es. qualità dell'acqua)</p> <p>Utilizzazione delle acque (forza idrica; approvvigionamento di acqua potabile)</p> |
| 5. Allegati al piano | | <p>Bacino</p> <p>Perimetro del progetto</p> <p>Utilizzazioni e impianti</p> <p>Stato ecomorfologico</p> <p>Inventari di protezione</p> <p>Habitat e specie</p> <p>Stato auspicato</p> <p>Situazione delle varianti esaminate</p> <p>Aspetti rilevanti per la protezione contro le piene</p> | <p>Altri pregiudizi</p> <p>compresi gli ostacoli allo scorrimento all'interno del perimetro del progetto</p> <p>Carta dei pericoli o carta dell'intensità</p> |

Tab. 51

Lista di controllo: progetto sovvenzionato– requisiti del rapporto tecnico/delle rivalizzazioni secondo la LPac

| Contenuto del dossier | Requisiti | Osservazioni |
|----------------------------|--|--|
| 1. Rapporto tecnico | Lista di controllo Rapporto tecnico | (cfr. tab. 52) |
| 2. Preventivo | Costi di costruzione (in base a quantitativi e prezzi uniformi dei lavori di costruzione; posizioni principali) Costi di progettazione e direzione dei lavori Costi dell'acquisto di terreni | |
| 3. Piani | <p>Planimetrie generali da 1:10 000 a 1:50 000</p> <p>Planimetria dettagliata da 1:1000 a 1:2000</p> <p>Profilo longitudinale</p> <p>Sezioni trasversali tecniche (prima e dopo la rivalizzazione)</p> <p>Sezioni tipo e piani di sistemazione</p> | <p>Bacino imbrifero con rappresentazione dei valori naturali esistenti</p> <p>Nomi dei corsi d'acqua e spazio riservato alle acque</p> <p>Progetto di costruzione</p> <p>Rappresentazione dei pericoli esistenti, opere di protezione realizzate</p> <p>Stato effettivo e misure previste</p> <p>Rappresentazione dello spazio riservato alle acque</p> <p>Utilizzazione</p> <p>Vegetazione esistente e pianificata (dopo le misure edilizie e lo stato auspicato)</p> <p>Vincoli (ponti, edifici)</p> <p>Confini delle proprietà</p> <p>Fabbisogno di terreno</p> <p>Livello di piena/linea d'energia per HQ_a e EHQ, livello di magra</p> <p>Alveo esistente</p> <p>Pendenza</p> <p>Ostacoli naturali</p> <p>Eventuali sondaggi</p> <p>Eventuali zone di estrazione di materiale solido di fondo</p> <p>Ponti, soglie, rampe</p> <p>Sbarramenti, affioramenti di roccia</p> <p>Linea d'acqua per HQ_a e EHQ</p> <p>Livello di magra</p> <p>Confini delle proprietà</p> <p>Schizzi delle strutture tipiche delle acque</p> <p>Confine esterno dello spazio riservato alle acque</p> <p>Schizzi delle strutture tipiche delle rive e della loro vegetazione</p> <p>Livelli d'acqua</p> <p>Livello di magra</p> <p>Protezione delle sponde</p> <p>Protezione del fondo dell'alveo</p> |

| Contenuto del dossier | Requisiti | Osservazioni |
|---|---|---|
| 4. Altri documenti | Dissodamento | Domanda di dissodamento con deposito pubblico (se necessaria e sempre d'intesa con il servizio forestale cantonale) |
| | Programma di costruzione | Inizio, durata e fine dei lavori |
| | Documentazione fotografica | |
| 5. Corapporti cantonali | Protezione delle acque e condizioni della falda freatica | |
| | Natura e paesaggio | |
| | Ecologia idrica e pesca | |
| | Opere idrauliche | |
| | Foreste (in caso di dissodamenti) | |
| | Agricoltura | |
| | Pianificazione del territorio | |
| 6. Rapporto d'impatto ambientale | Per i progetti soggetti all'obbligo di esame d'impatto ambientale deve essere elaborato e reso accessibile al pubblico un rapporto sulle conseguenze per l'ambiente | Art. 10b LPAmb, allegato n. 3 OEIA |
| 7. Decisioni cantonali | Decisione con forza legale (tutte le autorizzazioni sono concesse) | Art. 10b LPAmb, allegato n. 3 OEIA |
| | Chiave di finanziamento e chiave di ripartizione dei costi | |
| | Impegni concernenti i perimetri di competenza della Confederazione e delle sue regie | |

Tab. 52

Lista di controllo: rapporto tecnico – requisiti di contenuto / rivitalizzazioni secondo la LPac

| Fase | Fase di pianificazione | Contenuto | Osservazioni |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---|
| 1. Basi | | Basi di progettazione Studi precedenti Pianificazioni analoghe | Elenco dei documenti su cui si basa il progetto |
| 2. Analisi della situazione | Stato effettivo | cfr. tab. 50, lista di controllo Studio preliminare | |
| | Stato naturale e stato di riferimento | cfr. tab. 50, lista di controllo Studio preliminare | |
| | Analisi dei deficit | cfr. tab. 50, lista di controllo Studio preliminare | |
| 3. Definizione degli obiettivi | Stato auspicato | cfr. tab. 50, lista di controllo Studio preliminare | |

| Fase | Fase di pianificazione | Contenuto | Osservazioni |
|--|----------------------------------|--|--|
| 4. Pianificazione delle misure (Precisazione SIA 103 04/01/2021) | Sviluppo della variante migliore | Studio delle varianti con misure e stima dei costi Scelta motivata della variante migliore Misure di pianificazione territoriale Misure edilizie Piano di gestione dei materiali Messa a disposizione di terreni | Beneficio ecologico Fattibilità Stima dei costi (precisa al 25%) Proporzionalità (costi/utilità) Descrizione degli interventi, incluse le giustificazioni e le prove tecniche (ipotesi e verifiche idrauliche, dimensionamento delle arginature, prova della stabilità delle rampe, prova della stabilità delle sponde in caso di sistemazione con tecniche vegetali, substrato del fondo ecc.) Bilancio dei materiali, ponderazione degli interessi Ricomposizione particellare, acquisto a trattativa privata, esproprio, servitù, diritto di superficie |
| 5. Piani e strategie | | Controllo dei risultati Manutenzione event. gestione dei visitatori | comprese neofite |
| 6. Informazioni supplementari | | Conseguenze delle misure su Beneficiari e interessati Sovraccarico/sicurezza del sistema | agglomerati e aree utilizzate natura e paesaggio protezione contro le piene pesca falda freatica agricoltura (ad es. superfici per l'avvicendamento delle colture SAC, acquisto di terreni) economia forestale gestione delle acque nelle aree urbane (ad es. qualità dell'acqua) utilizzo delle acque (forza idrica; approvvigionamento di acqua potabile) |
| 7. Allegati al piano | | Bacino imbrifero Perimetro del progetto Utilizzazioni e impianti Stato ecomorfologico Inventari di protezione Habitat e specie Stato auspicato Situazione delle varianti esaminate Aspetti rilevanti per la protezione contro le piene | Altri pregiudizi compresi gli ostacoli allo scorrimento all'interno del perimetro del progetto Carta dei pericoli o carta dell'intensità |

| Fase | Fase di pianificazione | Contenuto | Osservazioni |
|---|------------------------|-------------------------|--|
| 8. Inserimento nei piani direttori e regolatori | | Piano complessivo | Vincoli edilizi/restrizioni di utilizzazione, prescrizioni in materia di costruzione |
| | | Piani d'azzonamento | |
| | | Regolamenti edilizi | |
| | | Autorizzazioni edilizie | |

A5 Costi imputabili

La tabella riportata qui di seguito è valida per i progetti singoli. È applicabile per analogia ai progetti dell'AP, ma in questo caso le chiavi di ripartizione, le stime e i preventivi dei costi non devono essere approvati dall'UFAM, bensì dal servizio cantonale competente.

Tutti i costi devono essere esposti in modo trasparente, ossia con una distinta dei costi di progetto suddivisi in costi imputabili e non imputabili. I costi del progetto devono essere attribuiti ai diversi organismi di finanziamento con una chiave di ripartizione dei costi ed esposti di conseguenza.

Gli investimenti di valorizzazione (durata di vita più lunga, grado di sviluppo più elevato, ingrandimento o ampliamento di impianti infrastrutturali non legato alla protezione) o le valorizzazioni di terreni non sono riconosciuti come costi imputabili.

Nell'attuazione dei progetti (OP 2 – 5) sono imputabili la pianificazione per la realizzazione di una misura e i relativi costi.

Tab. 53

Costi imputabili

| Costi imputabili | |
|--|--|
| Onorari | Studio preliminare, progetto preliminare, progetto di costruzione Bando di concorso Realizzazione Perizie (geotecnica, ecologia, idrogeologia, modellizzazione idraulica ecc.) Accertamenti e perizie determinati dal progetto, previo accordo con l'UFAM |
| Prestazioni tecniche* delle amministrazioni cantonali e comunali a condizione che non siano fornite dagli studi d'ingegneria incaricati e siano necessarie nella funzione ricoperta. | Direzione generale della progettazione: max. 1 % del costo dell'opera determinante il tempo necessario Direzione generale dei lavori: max. 1 % del costo dell'opera determinante il tempo necessario Progettista specializzato: max. 7 % del costo dell'opera determinante il tempo necessario Direzione dei lavori: max. 6 % del costo dell'opera determinante il tempo necessario |

* Le prestazioni tecniche delle amministrazioni cantonali e comunali nella funzione e nella prestazione corrispondente sono disciplinate dai regolamenti SIA 103 e 112.

Lavori di costruzione e valorizzazioni imputabili

| | |
|---|---|
| Lavori di costruzione (compresi ad es. la rimozione di opere di consolidamento, i dragaggi di vecchi bracci fluviali o la creazione di isole nelle zone di delta) | Conformemente al preventivo dettagliato approvato dall'UFAM |
| Strade, ponti, altre infrastrutture stradali, aperture di cantieri, altre opere pubbliche | Solo se le modifiche a tali opere sono indispensabili per il progetto. Secondo la chiave di ripartizione approvata dall'UFAM e tenendo conto della causalità, dei vantaggi, dello stato dei lavori e degli obblighi derivanti dalle autorizzazioni/concessioni. |
| Spostamento determinato dal progetto o demolizione di edifici e impianti, come ad es. captazioni di acque sotterranee d'interesse pubblico (approvvigionamento di acqua potabile) | I costi, causati da un progetto e riguardanti uno spostamento di impianti realizzati secondo le disposizioni vigenti e utilizzabili conformemente alla loro destinazione, danno diritto a sussidi, previa detrazione del valore aggiunto e osservanza degli obblighi derivanti dalle autorizzazioni e dalle concessioni. Si applica il valore attuale dell'impianto stabilito da un esperto indipendente (commissione di stima). Occorre tenere conto delle eventuali prestazioni assicurative fornite a seguito di danni agli edifici. |
| Trattamento dei siti inquinati | Solo se queste misure sono indispensabili per il progetto. I costi per i siti inquinati da risanare vengono in parte finanziati tramite indennità secondo la OTaRSi. Sono imputabili al massimo i costi che devono essere effettivamente sostenuti. La trasparenza dei costi deve essere garantita per mezzo di preventivi e conteggi separati. |
| Misure di protezione degli oggetti | Se sono parte integrante del progetto e solo se il rischio residuo supera il quadro degli obiettivi di protezione ordinari. Conformemente al preventivo dettagliato approvato dall'UFAM |
| Misure di valorizzazione negli spazi vitali e promozione delle specie | Soltanto se previste all'interno del perimetro di progetto e se sono utili alla realizzazione degli obiettivi |
| Trattamento di organismi alloctoni invasivi | Solo se queste misure sono indispensabili nell'ambito del progetto e destinate in linea di massima solo a popolazioni presenti all'interno del perimetro del progetto. |

Altri costi imputabili

| | |
|--|---|
| Assicurazione responsabilità civile dei committenti | Solo per i lavori speciali (lavori sotterranei, brillamenti ecc.) o in caso di rischi particolari elevati, previo accordo con l'UFAM |
| Ricomposizioni particellari e provvedimenti di pianificazione territoriale | Qualora queste misure siano appropriate nell'ambito del progetto secondo l'art. 68 LPAc. Secondo la chiave di ripartizione approvata dall'UFAM e tenendo conto della causalità e dei vantaggi di tali misure |
| Acquisto di terreni e immobili | Superfici agricole e forestali: costi per l'acquisto dei terreni, tenendo conto che viene considerato un prezzo d'acquisto fino a un massimo di otto volte il valore di reddito. Edifici: a condizione che esista una stima ufficiale del valore attuale. Tuttavia l'ammontare dei costi imputabili è in linea di massima indipendente dall'importo stabilito mediante stima ufficiale e dal prezzo d'acquisto pagato dagli enti pubblici. |
| Materiale d'informazione nell'ambito di un progetto | Solo se è in relazione diretta con il progetto ed è utile agli obiettivi del progetto stesso. |
| Misure di canalizzazione dei flussi turistici e di informazione | Solo se sono in relazione diretta con il progetto e sono utili agli obiettivi del progetto stesso. |

Tab. 54

Costi non imputabili

| Costi non imputabili | |
|---|--|
| Prestazioni amministrative dei Cantoni e dei Comuni | Gli emolumenti riscossi per il conferimento di autorizzazioni (dissodamento, permessi di costruzione e autorizzazioni conformemente alla LFSP e alla LPAC) non danno diritto a contributi. Le prestazioni amministrative, come ad esempio la contabilità, il conteggio dei contributi e le indennità giornaliere non danno diritto a contributi. |
| Assicurazione responsabilità civile dei committenti | Per lavori correnti non vengono concessi contributi. |
| Misure di protezione mobili | Queste installazioni non sono di regola imputabili poiché vengono considerate parte dell'equipaggiamento di una squadra di intervento comunale (pompieri). Un contributo è possibile solo se queste misure sono indispensabili in relazione al progetto di protezione. |
| Evacuazione delle acque sotterranee e delle acque piovane | Le misure destinate alla protezione contro le inondazioni dovute ad acque sotterranee o piovane sono a carico dei proprietari. |
| Costi per il conferimento in discarica | I progetti devono essere ottimizzati sotto il profilo del loro bilancio dei materiali (ciò comprende la valorizzazione delle superfici agricole mediante materiale di scavo). Le tasse per il conferimento in discarica non danno diritto a sussidi. Eccezione: il materiale di cui è comprovata l'impossibilità di riutilizzo (art. 19 OPSR), popolazioni di organismi alloctoni invasivi (art. 15 cpv. 3 OEDA) |
| Eventi informativi nell'ambito del processo di pianificazione partecipativa | Affitto dei locali, spese per vitto e alloggio dei partecipanti (eccezione: le spese per un ufficio specializzato che segue il processo di pianificazione su mandato del Cantone). |
| Tasse e imposte | Articolo 58 capoverso 2 OPAC |

A6 Illustrazione dell'estensione della lunghezza e dell'aumento dello spazio riservato alle acque nei progetti per la protezione contro le piene che beneficiano di finanziamenti aggiuntivi secondo la LPAC

Fig. 6

Delimitazione protezione contro le piene – rivitalizzazione; «estensione della lunghezza»

Scenari




Fig. 7
Delimitazione protezione contro le piene – rivitalizzazione; aumento dello spazio riservato alle acque




Fig. 8 Semplice progetto di protezione contro le piene / Progetto di protezione contro le piene con aumento dello spazio riservato alle acque
 Progetti singoli considerati per sezioni; protezione contro le piene mediante un aumento dello spazio riservato alle acque
 Deficit di sicurezza con necessità di intervento/Deficit ecologico

A7 Illustrazione dell'attribuzione delle misure ai programmi Rivitalizzazione e Protezione della natura

Rivitalizzazione di un braccio laterale; la realizzazione di stagni nel perimetro del progetto viene considerata parte integrante del progetto e sovvenzionata in conformità alla LPAc.

Esempio 1

Fig. 9

Attribuzione di misure al programma Rivitalizzazione



Rimozione di abeti rossi dal bosco golenale:

Esempio 2

- a) se la misura non rientra in un progetto di rivitalizzazione, il sussidio viene concesso attraverso la LPN o la LFO;
- b) se si tratta di una misura di accompagnamento all'interno di un progetto di rivitalizzazione, il sussidio viene concesso attraverso la LPAc.

A8 Allegato al numero 8.1 dell'accordo programmatico Rivitalizzazione delle acque: promemoria LPN/LCP

Poiché l'attuazione del presente AP da parte del Cantone corrisponde all'adempimento di un compito della Confederazione conformemente all'articolo 2 LPN, secondo i numeri 2 e 6.1 dell'Accordo sono applicabili anche le prescrizioni del capo 1 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio e della sezione 1 dell'ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio.

Basi: per quanto riguarda i contenuti, si rimanda ai seguenti documenti di base:

- inventari secondo l'articolo 5 LPN:
 - Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP);
 - Inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS);
 - Inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS);
- inventari secondo gli articoli 18a e 23b LPN:
 - Inventario federale delle torbiere alte (ITA);
 - Inventario federale delle paludi (IP);
 - Inventario federale delle zone golenali (IZG);
 - Inventario federale dei siti di riproduzione degli anfibi (ISAN);
 - Inventario federale dei prati e dei pascoli secchi (IPPS);
 - Inventario federale delle zone palustri (IZP);
- inventari secondo l'articolo 11 LCP:
 - Inventario federale sulle riserve d'uccelli acquatici e migratori d'importanza internazionale e nazionale;
 - Inventario federale delle bandite federali di caccia;
- aiuti all'esecuzione:
 - «Reconstitution et remplacement en protection de la nature e du paysage» (istruzioni, in tedesco e francese), Guida all'ambiente n. 11, UFAFP 2002;
 - «Natur- und Heimatschutz beim forstlichen Projektwesen», BFL 1987 (istruzioni e raccomandazioni, disponibili soltanto in tedesco; contenuti del numero 3.4 [arginature] tuttora applicabili);
- Concezione «Paesaggio svizzero» (CPS, Consiglio federale 1997; una concezione conforme all'art. 13 LPT), in particolare i capitoli 7, 11 e 12 nonché Strategia dell'UFAM sul paesaggio 2011
- Strategia Biodiversità Svizzera (SBS, Consiglio federale 2012);
- altre basi:
 - piani regionali o cantonali di sviluppo paesaggistico (Landschaftsentwicklungskonzepte, LEK);

-
- Rete ecologica nazionale REN (attuazione da parte del servizio cantonale competente per la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici secondo l'art. 26 OPN);
 - «Les corridors faunistiques en Suisse: bases pour la mise en réseau suprarégionale des habitats», UFAM 2011 (disponibile in tedesco e francese);
 - Liste rosse (specie e habitat minacciati) e liste delle specie e degli habitat prioritari a livello nazionale (UFAM 2011/2013; cfr. anche promemoria, guide pratiche, strategie e piani d'azione nel sito Internet dell'UFAM, comprese le basi per le zone Smeraldo).

Procedura: nel quadro della procedura cantonale determinante devono essere garantite, il prima possibile o comunque in periodi appropriati, le seguenti tappe e le seguenti forme di coordinamento:

- valutazione delle ripercussioni e dell'ubicazione vincolata del progetto nelle zone iscritte all'IFP e in altre zone inventariate nell'ottica di conservare intatti gli oggetti secondo l'articolo 6 capoverso 1 LPN e secondo le ordinanze concernenti gli inventari in conformità agli articoli 18a e 23b LPN nonché dell'articolo 11 LCP;
- rappresentazione nonché garanzia a lungo termine dal punto di vista giuridico e della pianificazione dei provvedimenti di ripristino o di sostituzione prescritti dalla legge (art. 6 e art. 18 cpv. 1ter LPN) quale parte integrante del progetto e corrispondenti allo stato dei lavori di quest'ultimo;
- inventari secondo l'articolo 5 LPN: richiesta della presa di posizione dei servizi cantonali competenti e considerazione di eventuali proposte e richieste conformemente alle disposizioni previste secondo la relativa base giuridica o nel quadro della ponderazione degli interessi. In particolare, i servizi cantonali competenti devono verificare se la Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) o la Commissione federale dei monumenti storici (CFMS) sono tenute a redigere una perizia (art. 7 LPN). Secondo l'articolo 7 capoverso 2 LPN, una perizia destinata all'autorità decisionale deve essere redatta quando l'oggetto subisce un danno rilevante. La perizia è necessaria anche quando, in relazione alla realizzazione dell'impianto interessato, sorgono questioni di principio concernenti la protezione della natura e del paesaggio